



2022/0162(COD)

20.2.2023

EMENDAMENTI

106 - 299

Progetto di relazione
Monika Hohlmeier, Nils Ušakovs
(PE740.802v01-00)

Regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (rifusione)

Proposta di regolamento
(COM(2022)0223 – C9-0179/2022 – 2022/0162(COD))

Emendamento 106
Daniel Freund, Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) Solo gli impegni selezionati e attuati nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (la "Carta") dovrebbero essere ammissibili al finanziamento. Le misure da adottare in caso di mancato rispetto della Carta dovrebbero comprendere la sospensione dei pagamenti e degli impegni, la sospensione dell'erogazione delle rate o il rimborso anticipato dei prestiti, la riduzione dei finanziamenti nell'ambito degli impegni esistenti e il divieto di assumere nuovi impegni con i destinatari o di stipulare nuovi accordi su prestiti o altri strumenti garantiti dal bilancio dell'Unione. Inoltre, dovrebbe essere istituito uno specifico meccanismo per il trattamento delle denunce relative al rispetto della Carta nell'esecuzione del bilancio, fatta salva la possibilità generale per i cittadini e le parti interessate di effettuare denunce alla Commissione, anche per quanto riguarda le violazioni della Carta, al fine di aiutare la Commissione a monitorarne il rispetto. Tale valutazione dovrebbe essere obiettiva, imparziale ed equa e tenere conto delle informazioni pertinenti provenienti da fonti disponibili e istituzioni riconosciute, se del caso, nonché delle conclusioni e delle raccomandazioni delle organizzazioni e delle reti internazionali pertinenti, compresa la Commissione di Venezia. La Commissione potrebbe consultare l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e la Commissione di Venezia, ove necessario, al fine di monitorare il rispetto della Carta.

Motivazione

Il fine dell'emendamento è allineare il regolamento finanziario col regolamento recante disposizioni comuni e garantire coerenza. Offre un'alternativa all'emendamento 2 nel DR.

Emendamento 107

Katalin Cseh, Moritz Körner, Ramona Strugariu

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) Qualora le autorità nazionali non rispettino gli obblighi stabiliti dal presente regolamento, in particolare il regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione, le autorità dell'UE dovrebbero utilizzare tutti i mezzi a loro disposizione, conformemente al presente regolamento, per fornire direttamente alle amministrazioni locali e alle ONG i finanziamenti che avrebbero ricevuto se il loro governo nazionale avesse rispettato gli obblighi summenzionati. In sede di attuazione del presente regolamento, dovrebbe comunque essere incoraggiato un aumento dell'importo del finanziamento diretto per le amministrazioni locali e le ONG.

Emendamento 108

Petri Sarvamaa

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) Il meccanismo di condizionalità dovrebbe essere applicato

senza indugio ogni qualvolta siano accertate violazioni dei principi dello Stato di diritto che compromettono o rischiano seriamente di compromettere in modo sufficientemente diretto la sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione o la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a sottolineare l'importanza di ribadire nel regolamento finanziario le condizioni che determinano l'applicazione del meccanismo di condizionalità, nonché la necessità di avviare la procedura immediatamente dopo l'individuazione delle condizioni specificate.

Emendamento 109

Daniel Freund, Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento **Considerando 23 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(23 bis) Alla luce dell'accordo sull'obiettivo di integrazione orizzontale della parità di genere e sugli obiettivi di spesa specifici per il clima ai fini del monitoraggio della spesa per il clima (mitigazione e adattamento) e dei suoi risultati e delle spese che contribuiscono ad arrestare e invertire il declino della biodiversità, la Commissione dovrebbe stabilire una serie di indicatori basati su dati scientifici a sostegno della sua metodologia efficace, che consentano di misurare in maniera affidabile e trasparente i risultati e l'impatto ex-ante del bilancio dell'UE, in modo chiaramente definito e differenziato. La Commissione dovrebbe fare altrettanto per qualsiasi altro obiettivo di integrazione o di spesa concordato.

Motivazione

Formulazione alternativa e più concisa delle idee riprese nell'emendamento 4 (in parte) e nell'emendamento 5 del DR, che garantisce un monitoraggio e una rendicontazione di portata più ampia.

Emendamento 110**Alexandra Geese, Daniel Freund**

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento**Considerando 24***Testo della Commissione*

(24) Considerata l'importanza di affrontare le sfide climatiche e ambientali e al fine di garantire che l'esecuzione del bilancio contribuisca alla realizzazione del Green Deal europeo³⁰, il concetto di performance in relazione al bilancio dovrebbe essere ampliato per includere l'attuazione dei programmi e delle attività in modo sostenibile e senza ostacolare il conseguimento degli obiettivi ambientali quali la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'adattamento ai cambiamenti climatici, l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine, la transizione verso un'economia circolare, la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento e la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

³⁰ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Il Green Deal europeo (COM(2019) 640

Emendamento

(24) Considerata l'importanza di affrontare le sfide climatiche e ambientali e al fine di garantire che l'esecuzione del bilancio contribuisca alla realizzazione del Green Deal europeo³⁰ ***nonché agli obiettivi in materia di clima ed energia dei sindacati e al raggiungimento della neutralità climatica al più tardi entro il 2025***, il concetto di performance in relazione al bilancio dovrebbe essere ampliato per includere l'attuazione dei programmi e delle attività in modo sostenibile e senza ostacolare il conseguimento degli obiettivi ambientali quali la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'adattamento ai cambiamenti climatici, l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine, la transizione verso un'economia circolare, la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento e la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

³⁰ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Il Green Deal europeo (COM(2019) 640

final).

final).

Or. en

Emendamento 111

Daniel Freund, Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento **Considerando 24 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(24 bis) *L'integrazione della dimensione di genere dovrebbe riflettersi meglio nell'elaborazione e nell'esecuzione del bilancio e basarsi su una raccolta sistematica e completa di dati disaggregati per genere. Come minimo, il genere di tutte le persone fisiche e dei titolari effettivi delle imprese che ricevono finanziamenti dal bilancio dell'UE dovrebbe essere reso disponibile ai fini del recupero di informazioni disaggregate per genere sui beneficiari dagli strumenti di rendicontazione. Ciò deve essere integrato da un'ulteriore raccolta completa di dati riguardanti l'impatto del bilancio sulla parità di genere.*

Or. en

Motivazione

Formulazione alternativa di alcuni elementi dell'emendamento 4, che possa fungere anche da guida nell'uso di dati aggregati per genere a seguito degli obblighi stabiliti dall'articolo 38, paragrafo 2, lettera b) e dall'articolo 36, paragrafo 6, lettera a), in materia di raccolta di dati basati sul genere.

Emendamento 112

Moritz Körner, Katalin Cseh, Ramona Strugariu

Proposta di regolamento **Considerando 27 bis (nuovo)**

(27 bis) *Al fine di garantire la disponibilità di dati quanto più esaustivi e completi sui beneficiari dei fondi dell'Unione nel sistema informatico integrato unico per l'estrazione di dati e la valutazione del rischio, senza aumentare gli oneri amministrativi, tutti i dati sui beneficiari finali già raccolti da persone ed entità che eseguono i fondi dell'Unione dovrebbero essere registrati nel sistema informatico, indipendentemente dal fatto che tali beneficiari siano considerati destinatari di fondi dell'Unione.*

Or. en

Motivazione

Al fine di ridurre l'onere amministrativo, i dati relativi ai destinatari già raccolti dagli Stati membri non devono essere raccolti di nuovo, ma archiviati nel sistema informatico integrato unico per l'estrazione dei dati e la valutazione del rischio.

Emendamento 113

Moritz Körner, Katalin Cseh, Eva Maria Poptcheva, Ramona Strugariu, Olivier Chastel

Proposta di regolamento

Considerando 28

Testo della Commissione

(28) Conformemente al principio di trasparenza sancito dall'articolo 15 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), le istituzioni dell'Unione devono operare nel modo più trasparente possibile. Per quanto riguarda l'esecuzione del bilancio, l'applicazione di tale principio implica che i cittadini conoscano la destinazione e lo scopo dei fondi spesi dall'Unione. Tali informazioni favoriscono il dibattito democratico, contribuiscono alla partecipazione dei cittadini al processo decisionale dell'Unione, rafforzano il monitoraggio istituzionale e il controllo sulla spesa dell'Unione e contribuiscono al

Emendamento

(28) Conformemente al principio di trasparenza sancito dall'articolo 15 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), le istituzioni dell'Unione **e gli Stati membri in esecuzione del bilancio dell'UE** devono operare nel modo più trasparente possibile. Per quanto riguarda l'esecuzione del bilancio, l'applicazione di tale principio implica che i cittadini, **in quanto beneficiari del bilancio e suoi contribuenti**, conoscano la destinazione e lo scopo dei fondi spesi dall'Unione. Tali informazioni favoriscono il dibattito democratico, **incoraggiano l'identificazione dei cittadini con l'Unione**

rafforzamento della sua credibilità. La comunicazione dovrebbe essere maggiormente mirata e finalizzata a rafforzare la visibilità del contributo dell'Unione per i cittadini. Tali obiettivi dovrebbero essere raggiunti attraverso la pubblicazione, preferibilmente utilizzando moderni strumenti di comunicazione, delle pertinenti informazioni riguardanti tutti i destinatari dei fondi finanziati dal bilancio che tengano conto dei legittimi interessi di riservatezza e di sicurezza di detti destinatari e, per quanto concerne le persone fisiche, del loro diritto alla vita privata e alla protezione dei loro dati personali. Le istituzioni dell'Unione dovrebbero quindi adottare un approccio selettivo nella pubblicazione delle informazioni conformemente al principio di proporzionalità. Le decisioni in materia di pubblicazione dovrebbero basarsi su criteri pertinenti al fine di fornire informazioni opportune.

e il senso di comunità all'interno dell'UE, contribuiscono alla partecipazione dei cittadini al processo decisionale dell'Unione, rafforzano il monitoraggio istituzionale e il controllo sulla spesa dell'Unione e contribuiscono al rafforzamento della sua credibilità. ***Inoltre, aumentano la visibilità delle politiche e degli investimenti dell'UE e del valore aggiunto europeo.*** La comunicazione dovrebbe essere maggiormente mirata e finalizzata a rafforzare la visibilità del contributo dell'Unione per i cittadini. Tali obiettivi dovrebbero essere raggiunti attraverso la pubblicazione, preferibilmente utilizzando moderni strumenti di comunicazione, ***di informazioni pertinenti su tutte le opportunità di finanziamento, come le gare d'appalto ecc., in tutte le forme di gestione su un sito web dedicato*** e delle pertinenti informazioni riguardanti tutti i destinatari dei fondi finanziati dal bilancio che tengano conto dei legittimi interessi di riservatezza e di sicurezza di detti destinatari e, per quanto concerne le persone fisiche, del loro diritto alla vita privata e alla protezione dei loro dati personali. Le istituzioni dell'Unione dovrebbero quindi adottare un approccio selettivo nella pubblicazione delle informazioni conformemente al principio di proporzionalità. Le decisioni in materia di pubblicazione dovrebbero basarsi su criteri pertinenti al fine di fornire informazioni opportune.

Or. en

Motivazione

The principle of transparency in Shared management should be followed by the Member States as well. Furthermore, it intends to promote the EU's added value as part of the visibility requirements and emphasize the need for a dedicated website for all funding to help citizens and other applicants to effectively apply for funds. While the importance and size of the Union's budget have seriously increased with the MFF 2021-2027, and in order to align this new reality with the Financial Regulation, the consequential necessity of further identification of EU citizens with and of better visibility of the budget should be reflected in the recast.

Emendamento 114

Alexandra Geese, Daniel Freund

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Fatte salve le norme sulla protezione dei dati personali, dovrebbe essere garantita la massima trasparenza sulle informazioni relative ai destinatari. Le informazioni sui destinatari dei fondi dell'Unione dovrebbero essere pubblicate su un apposito sito web delle istituzioni dell'Unione, come il sistema di trasparenza finanziaria. Gli obblighi di pubblicazione dovrebbero riguardare tutti i metodi di esecuzione del bilancio, anche da parte di altre istituzioni e organismi dell'Unione. A tal fine gli Stati membri, le persone e le entità che eseguono il bilancio e le altre istituzioni e gli organismi dell'Unione dovrebbero trasmettere alla Commissione, almeno una volta all'anno, informazioni sui rispettivi destinatari dei finanziamenti dell'Unione. Tali informazioni dovrebbero comprendere almeno il nominativo, un identificativo unico e l'ubicazione del destinatario, l'importo impegnato e la finalità della misura. Tali informazioni dovrebbero tener conto di criteri pertinenti quali la periodicità, la natura e l'importanza della misura.

Emendamento

(29) Fatte salve le norme sulla protezione dei dati personali, dovrebbe essere garantita la massima trasparenza sulle informazioni relative ai destinatari. Le informazioni sui destinatari dei fondi dell'Unione dovrebbero essere pubblicate su un apposito sito web delle istituzioni dell'Unione, come il sistema di trasparenza finanziaria. Gli obblighi di pubblicazione dovrebbero riguardare tutti i metodi di esecuzione del bilancio, anche da parte di altre istituzioni e organismi dell'Unione. A tal fine gli Stati membri, le persone e le entità che eseguono il bilancio e le altre istituzioni e gli organismi dell'Unione dovrebbero trasmettere alla Commissione, almeno una volta all'anno, informazioni sui rispettivi destinatari dei finanziamenti dell'Unione. Tali informazioni dovrebbero comprendere almeno il nominativo, un identificativo unico e l'ubicazione del destinatario, ***il genere del destinatario se è una persona fisica***, l'importo impegnato e la finalità della misura. Tali informazioni dovrebbero tener conto di criteri pertinenti quali la periodicità, la natura e l'importanza della misura.

Or. en

Motivazione

Considerando corrispondente alle modifiche apportate all'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), sulla raccolta di dati basati sul genere.

Emendamento 115

Proposta di regolamento
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(29 bis) *Al fine di ridurre l'onere amministrativo, la Commissione dovrebbe estrarre le informazioni sui beneficiari dei fondi dell'Unione da pubblicare su un sito web dedicato dal sistema informatico integrato unico per l'estrazione dei dati e la valutazione del rischio. Pertanto, i dati da registrare nel sistema informatico per l'estrazione dei dati e la valutazione del rischio dovrebbero includere ed essere allineati con i dati da pubblicare. Di conseguenza, le persone e le entità che eseguono i fondi dell'Unione non dovranno trasmettere gli stessi dati più di una volta.*

Or. en

Motivazione

Al fine di ridurre l'onere amministrativo, i dati già memorizzati nel sistema informatico per l'estrazione dei dati e la valutazione del rischio dovrebbero essere già allineati con i dati da pubblicare su un sito web dedicato.

Emendamento 116
Matteo Adinolfi, Matteo Gazzini, Valentino Grant

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33) Ai fini della certezza del diritto e conformemente al principio di proporzionalità, è opportuno specificare le situazioni nelle quali la pubblicazione non dovrebbe aver luogo. Per esempio, non dovrebbero essere pubblicate informazioni inerenti a borse di studio o ad altre forme di aiuto diretto in favore di persone fisiche

(33) Ai fini della certezza del diritto e conformemente al principio di proporzionalità, è opportuno specificare le situazioni nelle quali la pubblicazione non dovrebbe aver luogo. Per esempio, non dovrebbero essere pubblicate informazioni inerenti a borse di studio o ad altre forme di aiuto diretto in favore di persone fisiche

estremamente bisognose, a taluni contratti di valore molto modesto o a sostegni finanziari al di sotto di una determinata soglia forniti mediante strumenti finanziari o garanzie di bilancio, o nei casi in cui la divulgazione rischi di minare i diritti e le libertà delle persone interessate tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea oppure di ledere gli interessi commerciali dei destinatari. ***In ogni caso***, per le sovvenzioni ***non ci dovrebbe essere alcuna esenzione speciale*** dall'obbligo di pubblicare le informazioni, in base a una soglia specifica, al fine di ***mantenere la prassi attuale e garantire la trasparenza***.

estremamente bisognose, a taluni contratti di valore molto modesto o a sostegni finanziari al di sotto di una determinata soglia forniti mediante strumenti finanziari o garanzie di bilancio, o nei casi in cui la divulgazione rischi di minare i diritti e le libertà delle persone interessate tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea oppure di ledere gli interessi commerciali dei destinatari. Per le sovvenzioni ***le esenzioni*** dall'obbligo di pubblicare le informazioni ***relative al beneficiario finale dovrebbero essere possibili*** in base a una soglia specifica, al fine di ***rispettare il principio di proporzionalità, in particolare quando si tratta di persone fisiche e PMI***.

Or. en

Emendamento 117 **Nils Ušakovs**

Proposta di regolamento **Considerando 40**

Testo della Commissione

(40) Al fine di garantire la sincronizzazione con il calendario per l'adozione dello stato di previsione, il documento di lavoro ***sulla politica immobiliare della Commissione*** dovrebbe essere accluso al progetto di bilancio.

Emendamento

(40) Al fine di garantire la sincronizzazione con il calendario per l'adozione dello stato di previsione, il documento di lavoro ***sulle politiche immobiliari di tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione*** dovrebbe essere accluso al progetto di bilancio.

Or. en

Motivazione

Come affermato al paragrafo 3 della relazione di iniziativa adottata in previsione della pubblicazione della presente proposta, la revisione deve mirare a rafforzare la trasparenza, la responsabilità e il controllo democratico del bilancio dell'UE. Per tale motivo non vi è motivo di limitare detta pubblicazione alla Commissione europea.

Emendamento 118
Markus Pieper, Angelika Winzig

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione

(43) In considerazione dell'aumento del volume delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti effettuate dalla Commissione per conto dell'Unione per finanziare la ripresa dalla pandemia di COVID-19, è opportuno rafforzare ulteriormente la trasparenza per quanto riguarda tali operazioni. Per far fronte alla maggiore complessità di tali operazioni e garantire una migliore visibilità del loro contenuto, è opportuno aggiungere al documento allegato alla sezione del bilancio relativa alla Commissione una panoramica completa delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti effettuate dalla Commissione.

Emendamento

(43) In considerazione dell'aumento del volume delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti effettuate dalla Commissione per conto dell'Unione per finanziare la ripresa dalla pandemia di COVID-19, è opportuno rafforzare ulteriormente la trasparenza per quanto riguarda tali operazioni. Per far fronte alla maggiore complessità di tali operazioni e garantire una migliore visibilità del loro contenuto, è opportuno aggiungere al documento allegato alla sezione del bilancio relativa alla Commissione una panoramica completa delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti effettuate dalla Commissione. ***La pratica dell'UE di raccogliere fondi sui mercati dei capitali o da enti finanziari non dovrebbe essere perpetuata. Il finanziamento della ripresa dalla pandemia di COVID-19 ha avuto luogo a causa di una situazione di crisi unica, che non dovrebbe costituire un precedente di natura generale per il finanziamento del bilancio dell'UE creando nuovo debito. Tale pratica è contraria ai principi fondatori dell'UE e va oltre la responsabilità finanziaria assunta dagli Stati membri in sede di adesione all'Unione.***

Or. en

Motivazione

Secondo quanto affermato dagli articoli 4 e 5 della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, "l'Unione non usa i prestiti contratti sui mercati dei capitali per finanziare spese operative".

Emendamento 119

Moritz Körner, Katalin Cseh, Eva Maria Poptcheva, Ramona Strugariu, Olivier Chastel

Proposta di regolamento

Considerando 43

Testo della Commissione

(43) In considerazione dell'aumento del volume delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti effettuate dalla Commissione per conto dell'Unione per finanziare la ripresa dalla pandemia di COVID-19, è opportuno rafforzare ulteriormente la trasparenza per quanto riguarda tali operazioni. Per far fronte alla maggiore complessità di tali operazioni e garantire una migliore visibilità del loro contenuto, è opportuno aggiungere al documento allegato alla sezione del bilancio relativa alla Commissione una panoramica completa delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti effettuate dalla Commissione.

Emendamento

(43) In considerazione dell'aumento del volume delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti effettuate dalla Commissione per conto dell'Unione per finanziare la ripresa dalla pandemia di COVID-19, è opportuno rafforzare ulteriormente la trasparenza per quanto riguarda tali operazioni. Per far fronte alla maggiore complessità di tali operazioni e garantire una migliore visibilità del loro contenuto, è opportuno aggiungere al documento allegato alla sezione del bilancio relativa alla Commissione una panoramica completa delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti effettuate dalla Commissione, ***incluse almeno informazioni dettagliate su scadenze, calendario dei pagamenti, interessi dovuti e ruolo delle risorse proprie nel rimborso del debito. Tale documento dovrebbe stabilire i dati sottostanti e la metodologia utilizzata dalla Commissione per stimare gli interessi dovuti, anche attraverso grafici e dati completi.***

Or. en

Motivazione

Il contenuto minimo della panoramica completa delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti che la Commissione deve fornire assieme al progetto di bilancio dovrebbe essere specificato, affinché l'autorità di bilancio non solo riceva informazioni approfondite, ma comprenda anche i dati e la metodologia utilizzati dalla Commissione per stimare gli interessi dovuti. Ciò dovrebbe includere grafici e dati completi ai fini di una maggiore trasparenza.

Emendamento 120

Alexandra Geese, Daniel Freund

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione

(43) In considerazione dell'aumento del volume delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti effettuate dalla Commissione per conto dell'Unione per finanziare la ripresa dalla pandemia di COVID-19, è opportuno rafforzare ulteriormente la trasparenza per quanto riguarda tali operazioni. Per far fronte alla maggiore complessità di tali operazioni e garantire una migliore visibilità del loro contenuto, è opportuno aggiungere al documento allegato alla sezione del bilancio relativa alla Commissione una panoramica completa delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti effettuate dalla Commissione.

Emendamento

(43) In considerazione dell'aumento del volume delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti effettuate dalla Commissione per conto dell'Unione per finanziare la ripresa dalla pandemia di COVID-19, è opportuno rafforzare ulteriormente la trasparenza per quanto riguarda tali operazioni. Per far fronte alla maggiore complessità di tali operazioni e garantire una migliore visibilità del loro contenuto, è opportuno aggiungere al documento allegato alla sezione del bilancio relativa alla Commissione una panoramica completa delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti effettuate dalla Commissione, ***incluse almeno informazioni dettagliate su scadenze, debito residuo, interessi dovuti e il piano di assunzione dei prestiti, che comprenda le fonti di entrate per il rimborso e una previsione di liquidità e sia certificato dal direttore dei rischi.***

Or. en

Motivazione

La proposta aggiorna il DR alla luce dell'audizione con la commissione BUDG.

Emendamento 121
Markus Pieper, Angelika Winzig

Proposta di regolamento
Considerando 43 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(43 bis) Nell'attuazione della strategia di finanziamento diversificata ai sensi del regolamento (UE, Euratom)

2022/2434 del 6 dicembre 2022, occorre prestare particolare attenzione al fatto che la raccolta di importi significativi sul mercato dei capitali al solo fine di finanziare le misure per far fronte alle conseguenze della crisi di COVID-19 è stata un'autorizzazione speciale ed effettuata una tantum. La strategia di finanziamento diversificata non dovrebbe in alcun caso comportare la continuazione del finanziamento del bilancio dell'Unione attraverso l'assunzione di prestiti sul mercato dei capitali.

Or. en

Motivazione

Secondo quanto affermato dagli articoli 4 e 5 della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, "l'Unione non usa i prestiti contratti sui mercati dei capitali per finanziare spese operative".

Emendamento 122

Matteo Adinolfi, Matteo Gazzini, Valentino Grant

Proposta di regolamento

Considerando 46

Testo della Commissione

(46) Al fine di aumentare l'inclusività, è opportuno aggiungere all'elenco delle entità di cui all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), gli organismi di diritto privato o di diritto dell'UE stabiliti in uno Stato membro e idonei a essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione dei fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio nella misura in cui sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico ammissibili in regime di gestione indiretta e sono dotati di sufficienti garanzie

Emendamento

(46) Al fine di aumentare l'inclusività, è opportuno aggiungere all'elenco delle entità di cui all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), ***una banca o istituto di promozione nazionale di cui all'articolo 2, paragrafo 50, del presente regolamento, nonché*** gli organismi di diritto privato o di diritto dell'UE stabiliti in uno Stato membro e idonei a essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione dei fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio nella misura in cui sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di

finanziarie. Qualora tali organismi di diritto privato o di diritto dell'UE non beneficino di un sostegno finanziario fornito da uno Stato membro, le sufficienti garanzie finanziarie dovrebbero assumere la forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti.

attribuzioni di servizio pubblico ammissibili in regime di gestione indiretta e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie. Qualora tali organismi di diritto privato o di diritto dell'UE non beneficino di un sostegno finanziario fornito da uno Stato membro, le sufficienti garanzie finanziarie dovrebbero assumere la forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti.

Or. en

Emendamento 123 **Petri Sarvamaa**

Proposta di regolamento **Considerando 103**

Testo della Commissione

(103) Al fine di rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, è opportuno potenziare il sistema di individuazione precoce e di esclusione. È importante evitare che una persona o un'entità che si trovi in una situazione di esclusione possa fare domanda o essere selezionata per eseguire i fondi o ricevere tali fondi nell'ambito di un programma in regime di gestione concorrente. In presenza di una sentenza definitiva o di una decisione amministrativa definitiva, l'ordinatore responsabile dovrebbe poter escludere una persona o un'entità, a condizione che questa si trovi in una situazione di esclusione e che sia ritenuta non affidabile per aver commesso determinati gravi illeciti di cui all'articolo 139, paragrafo 1. In mancanza di una sentenza definitiva o di una decisione amministrativa definitiva, l'ordinatore responsabile dovrebbe poter escludere una persona o un'entità sulla base di una qualificazione giuridica preliminare operata dal comitato di cui all'articolo 146,

Emendamento

(103) Al fine di rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, è opportuno potenziare il sistema di individuazione precoce e di esclusione. È importante evitare che una persona o un'entità che si trovi in una situazione di esclusione possa fare domanda o essere selezionata per eseguire i fondi o ricevere tali fondi nell'ambito di un programma **anche** in regime di gestione concorrente. In presenza di una sentenza definitiva o di una decisione amministrativa definitiva, l'ordinatore responsabile dovrebbe poter escludere una persona o un'entità, a condizione che questa si trovi in una situazione di esclusione e che sia ritenuta non affidabile per aver commesso determinati gravi illeciti di cui all'articolo 139, paragrafo 1. In mancanza di una sentenza definitiva o di una decisione amministrativa definitiva, l'ordinatore responsabile dovrebbe poter escludere una persona o un'entità sulla base di una qualificazione giuridica preliminare operata dal comitato di cui all'articolo 146,

tenuto conto dei fatti accertati e delle risultanze emerse nel contesto di audit o indagini svolti dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), dalla Procura europea (EPPO) o dalla Corte dei conti europea o di altre verifiche, audit o controlli effettuati sotto la responsabilità dell'ordinatore. Tale esclusione dovrebbe essere registrata nella banca dati del sistema di individuazione precoce e di esclusione istituito a norma dell'articolo 138, paragrafo 1. Le autorità degli Stati membri dovrebbero tenerne conto escludendo tali persone o entità dalla possibilità di essere selezionate per eseguire i fondi dell'Unione o di ricevere tali fondi. Le domande di pagamento degli Stati membri in regime di gestione concorrente che comprendono spese relative a una persona o un'entità che è stata esclusa non dovrebbero essere rimborsate. Qualora i fondi siano erogati agli Stati membri nell'ambito di quadri basati sulla performance, si applicano norme specifiche, come stabilito nella legislazione settoriale.

tenuto conto dei fatti accertati e delle risultanze emerse nel contesto di audit o indagini svolti dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), dalla Procura europea (EPPO) o dalla Corte dei conti europea o di altre verifiche, audit o controlli effettuati sotto la responsabilità dell'ordinatore. Tale esclusione dovrebbe essere registrata nella banca dati del sistema di individuazione precoce e di esclusione istituito a norma dell'articolo 138, paragrafo 1. Le autorità degli Stati membri dovrebbero tenerne conto escludendo tali persone o entità dalla possibilità di essere selezionate per eseguire i fondi dell'Unione o di ricevere tali fondi. Le domande di pagamento degli Stati membri *anche* in regime di gestione concorrente che comprendono spese relative a una persona o un'entità che è stata esclusa non dovrebbero essere rimborsate. Qualora i fondi siano erogati agli Stati membri nell'ambito di quadri basati sulla performance, si applicano norme specifiche, come stabilito nella legislazione settoriale.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a sottolineare l'importanza di rafforzare e ampliare la portata del sistema EDES.

Emendamento 124

Moritz Körner, Katalin Cseh, Eva Maria Poptcheva, Ramona Strugariu, Olivier Chastel

Proposta di regolamento

Considerando 194 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(194 bis) *L'introduzione di una nuova categoria di sovvenzione di valore molto modesto, di un importo massimo di 10 000 EUR, dovrebbe permettere di attuare gli insegnamenti tratti dalla*

fornitura di sostegno su piccola scala alle piccole e medie imprese e ai singoli richiedenti durante la pandemia. La nuova categoria creerebbe efficienze per i partner esecutivi e la Commissione, riducendo nel contempo la burocrazia per i richiedenti.

Or. en

Motivazione

Gli insegnamenti tratti dalla fornitura di sostegno su piccola scala durante la pandemia alle piccole e medie imprese e a singoli richiedenti dovrebbero essere attuati introducendo una nuova categoria di sovvenzioni di valore molto modesto, di importo fino a 10 000 EUR, al fine di migliorare l'efficienza e ridurre la burocrazia. Ciò è connesso agli obiettivi di semplificazione e di gestione delle crisi della rifusione.

Emendamento 125
Moritz Körner, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Considerando 219 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(219 bis) *La recente esperienza riguardo al fabbisogno di finanziamenti per l'Ucraina ha messo in luce gli svantaggi di un'organizzazione frammentaria del debito dell'Unione. Al fine di rafforzare la posizione dell'Unione quale emittente di debito denominato in euro, è di fondamentale importanza organizzare tutte le nuove emissioni mediante un metodo di finanziamento unico. Tale metodo non dovrebbe pregiudicare la natura temporanea di alcuni programmi finanziati dal debito dell'Unione.*

Or. en

Motivazione

Dopo la pubblicazione della proposta di rifusione, il regolamento finanziario è stato modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2022/2434, del 6 dicembre 2022, per quanto

riguarda l'istituzione di una strategia di finanziamento diversificata come metodo generale di assunzione di prestiti. Pertanto, sebbene sia necessario aggiungere le disposizioni modificate alla rifusione, l'inclusione di una strategia di finanziamento diversificata nel regolamento finanziario non può pregiudicare la natura temporanea di alcuni programmi dell'UE e del loro finanziamento. Ciò implica anche il recepimento dei considerando che motivano le modifiche adottate, con i necessari adeguamenti.

Emendamento 126

Moritz Körner, Katalin Cseh, Ramona Strugariu, Olivier Chastel

Proposta di regolamento

Considerando 219 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(219 ter) Il modello per un metodo di finanziamento unico e la maggior parte degli elementi infrastrutturali necessari per la sua attuazione sono già stati definiti sotto forma di una strategia di finanziamento diversificata ai sensi della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio. Tale strategia ha consentito l'efficace mobilitazione di fondi per sovvenzioni e prestiti a norma del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio e per una serie di altri programmi dell'Unione di cui al regolamento (UE) 2020/2094. Per anticipare eventuali future operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, che devono rispettare i principi della neutralità di bilancio e del pareggio di bilancio di cui all'articolo 310, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), è opportuno definire una strategia di finanziamento diversificata quale metodo di finanziamento unico per l'attuazione delle operazioni di assunzione di prestiti.

Or. en

Motivazione

Dopo la pubblicazione della proposta di rifusione, il regolamento finanziario è stato

modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2022/2434, del 6 dicembre 2022, per quanto riguarda l'istituzione di una strategia di finanziamento diversificata come metodo generale di assunzione di prestiti. Pertanto, è necessario aggiungere le disposizioni modificate alla rifusione, garantendo nel contempo che l'anticipo di eventuali future operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti sia in linea con i trattati. Ciò implica anche il recepimento dei considerando che motivano le modifiche adottate, con i necessari adeguamenti.

Emendamento 127

Daniel Freund, Alexandra Geese

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Considerando 246

Testo della Commissione

(246) L'Unione dovrebbe poter partecipare a iniziative globali qualora tale partecipazione contribuisca al conseguimento degli obiettivi strategici dell'Unione. Al fine di predisporre un quadro giuridico adeguato per la partecipazione dell'Unione a iniziative globali, il contributo dell'Unione a tali iniziative dovrebbe essere incluso come nuovo strumento di esecuzione del bilancio. L'utilizzo di questo nuovo veicolo finanziario sarebbe soggetto a condizioni e limitato ai casi in cui altri strumenti previsti dal regolamento finanziario non consentono di conseguire i pertinenti obiettivi strategici dell'UE nella stessa misura e con lo stesso impatto.

Emendamento

(246) L'Unione dovrebbe poter partecipare a iniziative globali qualora tale partecipazione contribuisca al conseguimento degli obiettivi strategici dell'Unione, ***in particolare per gli impegni assunti sotto l'egida delle Nazioni Unite.*** Al fine di predisporre un quadro giuridico adeguato per la partecipazione dell'Unione a iniziative globali, il contributo dell'Unione a tali iniziative dovrebbe essere incluso come nuovo strumento di esecuzione del bilancio. L'utilizzo di questo nuovo veicolo finanziario sarebbe soggetto a condizioni e limitato ai casi in cui altri strumenti previsti dal regolamento finanziario non consentono di conseguire i pertinenti obiettivi strategici dell'UE nella stessa misura e con lo stesso impatto.

Or. en

Motivazione

L'Unione assume regolarmente impegni nell'ambito delle procedure della COP in materia di clima e di biodiversità, che devono essere rispettati con particolare attenzione.

Emendamento 128

Eider Gardiazabal Rubial

Proposta di regolamento
Considerando 254

Testo della Commissione

(254) Nella sua comunicazione sul Green Deal europeo la Commissione incoraggia la ristrutturazione degli edifici al fine di ridurre le emissioni e renderli più efficienti sotto il profilo energetico. Tenuto conto della rapida evoluzione del mercato degli edifici efficienti sotto il profilo energetico, è assolutamente necessario che le istituzioni dell'Unione integrino gli impegni del Green Deal nella loro politica immobiliare e ristrutturino i propri edifici. Inoltre la recente evoluzione dei metodi di lavoro accelerata dalla pandemia di COVID-19 richiede l'adeguamento dello stock di uffici delle istituzioni al fine di sviluppare una politica dinamica in materia. Di conseguenza, dovrebbe essere consentito il finanziamento **di ristrutturazioni** tramite prestiti. L'interpretazione del concetto di nuovi progetti immobiliari dovrebbe essere ampliata e, in particolare, includere qualsiasi progetto di ristrutturazione.

Emendamento

(254) Nella sua comunicazione sul Green Deal europeo la Commissione incoraggia la ristrutturazione degli edifici al fine di ridurre le emissioni e renderli più efficienti sotto il profilo energetico. Tenuto conto della rapida evoluzione del mercato degli edifici efficienti sotto il profilo energetico, è assolutamente necessario che le istituzioni dell'Unione integrino gli impegni del Green Deal nella loro politica immobiliare e **diano priorità agli investimenti più efficienti sotto il profilo energetico, oltre a quelli necessari per la protezione e la sicurezza,** e ristrutturino i propri edifici. Inoltre la recente evoluzione dei metodi di lavoro accelerata dalla pandemia di COVID-19 richiede l'adeguamento dello stock di uffici delle istituzioni al fine di sviluppare una politica dinamica in materia. Di conseguenza, dovrebbe essere consentito il finanziamento **del miglioramento dell'efficienza energetica nel quadro delle ristrutturazioni** tramite prestiti. L'interpretazione del concetto di nuovi progetti immobiliari dovrebbe essere ampliata e, in particolare, includere qualsiasi progetto di **miglioramento dell'efficienza energetica nel quadro della** ristrutturazione.

Or. en

Motivazione

Come affermato nel paragrafo 27, l'UE deve contribuire, per un importo fino al 30 % delle sue risorse disponibili, al contrasto del cambiamento climatico, che costituisce un'emergenza. Specificare in dettaglio le tendenze in corso nei lavori di ristrutturazione in questa direzione contribuirà a tal fine.

Emendamento 129
Nils Ušakovs

Proposta di regolamento
Considerando 254 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(254 bis) Ai fini della piena trasparenza nella programmazione di bilancio, qualsiasi progetto di investimento immobiliare rinviato che si prevede di finanziare mediante trasferimenti di spesa tra linee di bilancio nel corso dell'anno di esecuzione in caso di imprevisto utilizzo insufficiente di tali linee di bilancio, dovrebbe essere elencato negli stati di previsione delle entrate e delle spese delle istituzioni al fine di consentire tali trasferimenti.

Or. en

Motivazione

Come affermato al paragrafo 3 della relazione di iniziativa adottata in previsione della pubblicazione della presente proposta, la revisione deve mirare a rafforzare la trasparenza, la responsabilità e il controllo democratico del bilancio dell'UE. Lo storno globale non è tra le pratiche più trasparenti. Questa disposizione porterebbe chiarezza in merito a ciò che si intende finanziare tramite il ricorso a tale metodo.

Emendamento 130
Matteo Adinolfi, Matteo Gazzini, Valentino Grant

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) "meccanismo o piattaforma di finanziamento misto": un quadro di cooperazione creato tra la Commissione e le istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici al fine di combinare forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari e/o garanzie finanziarie a titolo del bilancio con forme rimborsabili di aiuto di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o

(6) "meccanismo o piattaforma di finanziamento misto": un quadro di cooperazione creato tra la Commissione e le istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici al fine di combinare forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari e/o garanzie finanziarie a titolo del bilancio con forme rimborsabili di aiuto di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o

altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento del settore privato e investitori del settore privato;

altri istituti di finanziamento pubblici, **come banche o istituti di promozione nazionale ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punto vii), e di cui all'articolo 2, punto 20, del regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU**, nonché di istituti di finanziamento del settore privato e investitori del settore privato;

Or. en

Emendamento 131
Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 22 – lettera b

Testo della Commissione

b) una situazione derivante da calamità naturali, da crisi provocate dall'uomo, come guerre o altri conflitti, o da circostanze straordinarie con effetti analoghi riguardanti, fra l'altro, il cambiamento climatico, la salute pubblica e degli animali, le emergenze nel campo della sicurezza alimentare e le minacce sanitarie mondiali quali le pandemie, il degrado ambientale, la privazione dell'accesso all'energia e alle risorse naturali o l'estrema povertà;

Emendamento

b) una situazione derivante da calamità naturali, da crisi provocate dall'uomo, come guerre o altri conflitti, o da circostanze straordinarie con effetti analoghi riguardanti, fra l'altro, il cambiamento climatico, la salute pubblica e degli animali, le emergenze nel campo della sicurezza **e protezione** alimentare e le minacce sanitarie mondiali quali le pandemie **e le epidemie**, il degrado ambientale, la privazione dell'accesso all'energia e alle risorse naturali o l'estrema povertà;

Or. en

Emendamento 132
Matteo Adinolfi, Matteo Gazzini, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Eric Minardi, Jean-François Jalkh

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

31 bis) "destinatario o beneficiario finale": una persona fisica o giuridica che riceve sostegno finanziario dal bilancio dell'UE.

Or. en

Motivazione

L'inserimento della definizione di "destinatario o beneficiario finale" all'articolo 2 potrebbe portare a una maggiore chiarezza del regolamento finanziario.

Emendamento 133

Matteo Adinolfi, Matteo Gazzini, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Eric Minardi, Jean-François Jalkh

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 31 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

31 ter) "intermediario finanziario": un'entità che agisce come intermediario tra il partner esecutivo e il destinatario o beneficiario finale del sostegno dell'UE.

Or. en

Motivazione

L'inserimento della definizione di "intermediario finanziario" all'articolo 2 potrebbe portare a una maggiore chiarezza nel regolamento finanziario.

Emendamento 134

Matteo Adinolfi, Matteo Gazzini, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Eric Minardi, Jean-François Jalkh

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

36 bis) "partner esecutivo": ente finanziario i cui sistemi e procedure sono

stati valutati dalla Commissione al fine di affidare loro la gestione dei finanziamenti dell'Unione, in regime di gestione diretta, indiretta e concorrente;

Or. en

Motivazione

L'inserimento della definizione di "partner esecutivo" all'articolo 2 potrebbe portare a una maggiore chiarezza in merito all'ente nel regolamento finanziario.

Emendamento 135

Matteo Adinolfi, Matteo Gazzini, Valentino Grant

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

42 bis) "sostegno finanziario di valore modesto": uno strumento finanziario o una garanzia di bilancio forniti al beneficiario finale con un valore inferiore a 10 000 000 EUR;

Or. en

Motivazione

This proposal is linked to amendment related to Article 33.2 (d). It should be noted that applying a DNSH principle to all programs and projects would entail the risk of stopping equity funding but also the funding of working capital needs of companies since there are no use of proceeds attached. These fundings are key to financing the green transition of enterprises which are not natively green at the moment when they are funded. In these cases, the DNSH principle could therefore be counterproductive since it would hinder the capacity to achieve the Green deal objective of carbon neutrality by 2050. The insertion of thresholds would not put at risk EU support to SMEs but also equity and working capital financing. This could be done within the Financial Regulation. Alternatively, the Financial Regulation would need to at least foresee an opening and leave the thresholds to the regulation or sector-specific rules setting up the respective instrument. The EU taxonomy was not meant as a basis for disbursing EU funds in the first place and it is important to exclude any reference to EU taxonomy criteria as it is the case in the Commission proposal. The EU taxonomy criteria does not cover all economic activities and most of all reflect criteria and standards of a decarbonised economy that the EU aims to reach in 2050. Recital 42a is adapted accordingly.

Emendamento 136
Markus Pieper

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 48

Testo della Commissione

48) "organizzazione non governativa": un'organizzazione volontaria, indipendente dal governo, senza scopo di lucro, *che* non è un partito politico o un sindacato;

Emendamento

48) "organizzazione non governativa": un'organizzazione *privata con diverse forme giuridiche o denominazioni (ad esempio: associazione, fondazione, unione, istituto, gruppo di riflessione, gruppo), formata su base* volontaria, *organizzata a livello locale, nazionale o internazionale*, indipendente dal governo, *da altre autorità pubbliche, dai partiti politici o da organizzazioni commerciali, è* senza scopo di lucro, *e fornisce servizi e/o sostiene obiettivi di politica pubblica nel perseguimento del bene comune, comporta un certo grado di esistenza formale o istituzionale con strutture democratiche interne, è responsabile di fronte ai propri membri e donatori, non persegue obiettivi e valori utilitaristici o gli interessi commerciali o professionali dei propri membri e* non è un partito politico o un sindacato;

Or. en

Motivazione

La definizione proposta mira a specificare le caratteristiche comuni condivise dalle organizzazioni non governative, quali specificate nel documento di lavoro della Commissione "La Commissione e le organizzazioni non governative: rafforzare il partenariato".

Emendamento 137

Katalin Cseh, Moritz Körner, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Eva Maria Poptcheva

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 48

Testo della Commissione

48) "organizzazione non governativa":

Emendamento

48) "organizzazione non governativa":

un'organizzazione volontaria, indipendente dal governo, senza scopo di lucro, che non è un partito politico o un sindacato;

un'organizzazione volontaria, indipendente dal governo, senza scopo di lucro, che non è un partito politico o un sindacato, è **organizzata a livello locale, nazionale, europeo o internazionale e mira ad affrontare le questioni a sostegno del bene pubblico;**

Or. en

Emendamento 138
Matteo Adinolfi, Matteo Gazzini, Valentino Grant

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 50 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

50 bis) "banca o ente di promozione nazionale": un soggetto giuridico che svolge attività finanziarie su base professionale, che ha ricevuto un mandato da uno Stato membro o da una sua entità a livello centrale, regionale o locale al fine di svolgere le attività di sviluppo o promozione di cui all'articolo 2, paragrafo 20) del regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU;

Or. en

Motivazione

In a context where long-term investment appears to be the backbone of European economic recovery and the transition to a more sustainable and digital economy, national public financial institutions (NPBIs) have a major role to play in investing as closely as possible to the needs of public and private economic actors. As implementing partners of the European Commission as well as potential implementing partner for the indirect management of EU funds, in accordance with Article 62 of the Financial Regulation, these institutions not only contribute to the alignment of European and national policy objectives, but also ensure a high level of complementarity between promotional investment programmes financed by the EU and by the Member States. Finally, these institutions increase the visibility of Europe's actions in the territories. The launch of a single guarantee fund, "InvestEU", as part of the 2021-2027 financial programming, which are open to NPBIs, specifically require the labelling and validation of the European Commission. Compliance work implemented to obtain this

accreditation has allowed NPBI's to demonstrate the equivalence and compatibility of their internal procedures with those of the European Commission. It is in this context that we request for an explicit mention in the EU financial regulation for their role as implementing partners in reference to the indirect management of EU funds.

Emendamento 139

Matteo Adinolfi, Matteo Gazzini, Valentino Grant

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 55

Testo della Commissione

Emendamento

55) *"interessi professionali confliggenti": una situazione in cui le attività professionali precedenti o in corso di un operatore economico incidono o rischiano di incidere sulla sua capacità di eseguire un contratto in modo indipendente, imparziale e obiettivo;*

soppresso

Or. en

Emendamento 140

Katalin Cseh, Olivier Chastel, Ramona Strugariu

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 55

Testo della Commissione

Emendamento

55) "interessi professionali confliggenti": una situazione in cui le attività professionali precedenti o in corso di un operatore economico incidono o rischiano di incidere sulla sua capacità di eseguire un contratto in modo indipendente, imparziale e obiettivo;

55) "interessi professionali confliggenti": una situazione in cui le attività professionali precedenti o in corso di un operatore economico ***o di un suo dipendente*** incidono o rischiano di incidere sulla sua capacità di eseguire un contratto in modo indipendente, imparziale e obiettivo;

Or. en

Emendamento 141

Matteo Adinolfi, Matteo Gazzini, Valentino Grant

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 57 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

57 bis) "istituzione di finanziamento pubblico": possono essere istituzioni finanziarie definite o controllate da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, come una banca o istituto di promozione nazionale ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto x, e di cui all'articolo 2, punto 20, del regolamento (UE) 2021/523;

Or. en

Motivazione

In a context where long-term investment appears to be the backbone of European economic recovery and the transition to a more sustainable and digital economy, national public financial institutions (NPBIs) have a major role to play in investing as closely as possible to the needs of public and private economic actors. As implementing partners of the European Commission as well as potential implementing partner for the indirect management of EU funds, in accordance with Article 62 of the Financial Regulation, these institutions not only contribute to the alignment of European and national policy objectives, but also ensure a high level of complementarity between promotional investment programmes financed by the EU and by the Member States. Finally, these institutions increase the visibility of Europe's actions in the territories. The launch of a single guarantee fund, "InvestEU", as part of the 2021-2027 financial programming, which are open to NPBIs, specifically require the labelling and validation of the European Commission. Compliance work implemented to obtain this accreditation has allowed NPBIs to demonstrate the equivalence and compatibility of their internal procedures with those of the European Commission. It is in this context that we request for an explicit mention in the EU financial regulation for their role as implementing partners in reference to the indirect management of EU funds.

Emendamento 142

Moritz Körner, Katalin Cseh, Eva Maria Poptcheva, Ramona Strugariu, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 73 bis (nuovo)
Regolamento 2018/1046
Articolo 2 – dopo il punto 68)

Testo della Commissione

Emendamento

(73 bis) "sovvenzione di valore molto modesto": una sovvenzione di valore pari o inferiore a 10 000 EUR;

Or. en

Motivazione

Gli insegnamenti tratti dalla fornitura di sostegno su piccola scala durante la pandemia alle piccole e medie imprese e a singoli richiedenti dovrebbero presi in considerazione introducendo una nuova categoria di sovvenzioni di valore molto modesto, di importo fino a 10 000 EUR, al fine di migliorare l'efficienza e ridurre la burocrazia. Ciò è connesso agli obiettivi di semplificazione e di gestione delle crisi della rifusione.

Emendamento 143
Claudiu Manda

Proposta di regolamento
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

6 Rispetto dei principi di bilancio e regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione

6 Rispetto dei principi di bilancio, regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione **e rispetto dei valori dell'UE e dei diritti fondamentali**

Or. en

Motivazione

Il rispetto dei valori dell'UE sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è essenziale ai fini della protezione degli interessi finanziari dell'Unione.

Emendamento 144
Daniel Freund, Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione

Rispetto dei principi di bilancio e regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione

Emendamento

Rispetto dei principi di bilancio e regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione **e il rispetto dei diritti fondamentali**

Or. en

Emendamento 145

Daniel Freund, Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La Commissione e gli Stati membri garantiscono il rispetto dei diritti fondamentali, compresa la non discriminazione, e il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nell'esecuzione del bilancio dell'Unione. Solo le azioni selezionate e attuate nel rispetto della Carta potranno essere finanziate. La Commissione stabilisce l'inammissibilità della spesa e procede all'adozione di misure adeguate. La Commissione è responsabile del controllo del rispetto della Carta e garantisce un esame efficace ed efficiente delle denunce. Ciò non pregiudica la possibilità generalmente prevista per i cittadini e i portatori di interessi di presentare denunce alla Commissione, anche per quanto riguarda le violazioni della Carta.

Or. en

Motivazione

Formulazione alternativa all'emendamento 32 DR; per misure adeguate s'intende quanto stabilito all'articolo 5 del regolamento sulla condizionalità e al considerando 11 bis.

Emendamento 146
Claudiu Manda

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono il rispetto dei valori dell'Unione e dei diritti fondamentali, compresa la non discriminazione, e il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nell'esecuzione del bilancio dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Il rispetto dei valori dell'UE sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è essenziale ai fini della protezione degli interessi finanziari dell'Unione.

Emendamento 147
Katalin Cseh, Moritz Körner, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Eva Maria Poptcheva

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono il rispetto dei diritti fondamentali, compresa la parità tra donne e uomini, la non discriminazione e il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nell'esecuzione del bilancio dell'UE.

Or. en

Motivazione

I relatori hanno giustamente suggerito la necessità di garantire il rispetto dei diritti fondamentali. È necessario sottolineare la parità tra donne e uomini per quanto riguarda questi diritti, poiché tale parità è stata sancita quale principio orizzontale del bilancio

durante i negoziati sul QFP 2021-2027.

Emendamento 148
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono il rispetto dello Stato di diritto, dei diritti fondamentali, compresa la non discriminazione, e il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nell'esecuzione del bilancio dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 149
Nicolae Ștefănuță, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Martin Hojsík

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Qualora gli impegni di bilancio siano oggetto di disimpegno nel corso degli esercizi successivi a quello nel quale erano stati assunti, in seguito all'inesecuzione totale o parziale delle azioni alle quali erano stati assegnati, gli stanziamenti corrispondenti a tali disimpegni sono **annullati, salvo se diversamente disposto nei regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 514/2014, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/2116 e in deroga all'articolo 15 del presente regolamento.**

1. Qualora gli impegni di bilancio siano oggetto di disimpegno nel corso degli esercizi successivi a quello nel quale erano stati assunti, in seguito all'inesecuzione totale o parziale delle azioni alle quali erano stati assegnati, gli stanziamenti corrispondenti a tali disimpegni sono **resi nuovamente disponibili a favore di qualsiasi linea di bilancio della stessa rubrica o sono trasferiti allo strumento di flessibilità.**

Or. en

Motivazione

Al fine di rendere il bilancio dell'Unione più flessibile, si propone di introdurre il ricorso al disimpegno di tutti gli stanziamenti, non solo nel punto originale ma nell'ambito dell'intera rubrica, o la possibilità di trasferirli allo strumento di flessibilità.

Emendamento 150

Joachim Kuhs, Eric Minardi, Jean-François Jalkh

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il riutilizzo dei disimpegni nella linea di bilancio originaria ridurrà proporzionalmente la dotazione complessiva del bilancio dell'UE.

Or. en

Emendamento 151

Nicolae Ștefănuță, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Martin Hojsík

Proposta di regolamento

Articolo 15

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 15

soppresso

Ricostituzione degli stanziamenti corrispondenti ai disimpegni

1.

Gli stanziamenti corrispondenti ai disimpegni di cui ai regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 514/2014, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/2116 possono essere ricostituiti in caso di errore manifesto imputabile alla sola Commissione.

A tale scopo, la Commissione esamina i disimpegni intervenuti nel corso dell'esercizio precedente e decide, entro il 15 febbraio dell'esercizio in corso e in

funzione del fabbisogno, se sia necessario ricostituire gli stanziamenti corrispondenti.

2. In aggiunta al caso di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli stanziamenti corrispondenti ai disimpegni sono ricostituiti in caso di disimpegno delle risorse ritrasferite al fondo dal quale sono state inizialmente trasferite in linea con le disposizioni dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2021/1060.

3. Anche gli stanziamenti di impegno corrispondenti all'importo dei disimpegni intervenuti in seguito all'inesecuzione totale o parziale di corrispondenti progetti di ricerca possono essere ricostituiti a beneficio del programma di ricerca cui appartengono i progetti o del programma successivo nell'ambito della procedura di bilancio.

4. Gli stanziamenti di impegno corrispondenti all'importo dei disimpegni intervenuti in seguito all'inesecuzione totale o parziale di un'azione a norma dei regolamenti (UE) 2021/947 e (UE) 2021/1529, della decisione (UE) 2021/1764 e del regolamento (Euratom) 2021/948 del Consiglio sono ricostituiti a beneficio della linea di bilancio di origine.

Or. en

Motivazione

La modifica è volta all'estensione della portata del riutilizzo di tutti i disimpegni e a rendere più flessibile il bilancio dell'UE.

Emendamento 152
Daniel Freund, Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'Unione e gli organismi **soppresso**
dell'Unione di cui agli articoli 70 e 71 non
accendono prestiti entro il quadro del
bilancio.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è necessario per ragioni imprescindibili di coerenza interna del testo relativo all'assunzione e all'erogazione di prestiti.

Emendamento 153

Nils Ušakovs, Eider Gardiazabal Rubial, Margarida Marques, Jens Geier

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'Unione e gli organismi **soppresso**
dell'Unione di cui agli articoli 70 e 71 non
accendono prestiti entro il quadro del
bilancio.

Or. en

Motivazione

Non esiste un divieto formale di assumere prestiti nei trattati. Nella sua risoluzione del 24 novembre 2022, il Parlamento ha ricordato che l'assunzione di prestiti sui mercati dei capitali è stata una caratteristica di lunga data delle operazioni di bilancio dell'Unione, tanto che la Commissione e il Parlamento hanno entrambi richiesto la sua inclusione nel bilancio già negli anni settanta e ottanta, ben prima della creazione del MESF, dello strumento SURE o di Next Generation EU. L'emendamento è correlato all'articolo 52, paragrafo 1, della proposta della Commissione di codificare le prassi esistenti mediante una panoramica completa delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti da allegare al progetto di bilancio.

Emendamento 154

Moritz Körner, Katalin Cseh, Eva Maria Poptcheva, Ramona Strugariu, Olivier Chastel

Proposta di regolamento

Articolo 21 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. **Un atto di base può** prescrivere di destinare le entrate **da esso previste** a spese determinate. Salvo che sia diversamente specificato nell'atto di base, tali entrate costituiscono entrate con destinazione specifica interne.

Emendamento

5. **Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono** prescrivere di destinare le entrate **previste per un atto di base** a spese determinate. Salvo che sia diversamente specificato nell'atto di base, tali entrate costituiscono entrate con destinazione specifica interne.

Or. en

Motivazione

La procedura legislativa ordinaria dovrebbe costituire la base per l'assegnazione delle entrate a specifiche voci di spesa, coinvolgendo sia il Parlamento europeo che il Consiglio nel processo decisionale.

Emendamento 155

Moritz Körner, Katalin Cseh, Eva Maria Poptcheva, Ramona Strugariu, Olivier Chastel

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) un allegato, che è parte integrante del bilancio, che elenca tutte le linee di bilancio per le quali sono previste entrate con destinazione specifica esterne e fornisce informazioni sull'importo stimato delle entrate di questo tipo che si prevede di ricevere.

Emendamento

c) un allegato, **all'interno dello stato delle spese**, che è parte integrante del bilancio, che elenca tutte le linee di bilancio per le quali sono previste entrate con destinazione specifica **interne o** esterne e fornisce informazioni sull'importo stimato delle entrate di questo tipo che si prevede di ricevere; **per ciascuna linea di bilancio, tali informazioni sono ripartite in base alle categorie specifiche di entrate con destinazione specifica di cui all'articolo 21, paragrafi 2, 3 e 5, e includono la motivazione della scelta della categoria prevista.**

Or. en

Motivazione

Nella sua risoluzione del 24 novembre 2021, il Parlamento ha chiesto che le entrate con

destinazione specifica diventino parte integrante del bilancio dell'UE e che siano adottate dall'autorità di bilancio come parte di tale bilancio. Informazioni sufficientemente dettagliate con le relative motivazioni dovrebbero essere fornite all'autorità di bilancio nell'allegato proposto al progetto di bilancio, che costituisce parte integrante del bilancio.

Emendamento 156

Moritz Körner, Katalin Cseh, Eva Maria Poptcheva, Ramona Strugariu, Olivier Chastel

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) nel caso previsto dall'articolo 21, paragrafo 5, gli stanziamenti di impegno e di pagamento sono resi disponibili nell'ambito della procedura di bilancio qualora le entrate con destinazione specifica esterne provengano da contributi finanziari aggiuntivi specifici da parte degli Stati membri, compresi i contributi volontari, per i programmi, gli strumenti e le attività dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero entrambi partecipare al processo decisionale relativo agli impegni e ai pagamenti annuali quando le entrate con destinazione specifica esterne sono utilizzate per integrare i programmi dell'Unione.

Emendamento 157

Angelika Winzig

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione riferisce regolarmente in merito al ricorso a tale eccezione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 158

Nils Ušakovs

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. I trasferimenti di cui al presente articolo, finalizzati al finanziamento parziale o totale di un progetto immobiliare dell'Unione, possono avvenire solo per i progetti presentati nei documenti di lavoro che accompagnano il progetto di bilancio relativo all'anno interessato, tranne nel caso in cui si tratti di progetti urgenti e necessari per il SEAE per trasferire personale in aree sicure nelle zone di guerra.

Or. en

Motivazione

Come affermato al paragrafo 3 della relazione di iniziativa adottata in previsione della pubblicazione della presente proposta, la revisione deve mirare a rafforzare la trasparenza, la responsabilità e il controllo democratico del bilancio dell'UE.

Emendamento 159

Daniel Freund, Alexandra Geese

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) gli obiettivi dei programmi e delle attività sono stabiliti ex ante;

a) gli obiettivi dei programmi e delle attività, ***tra cui l'integrazione orizzontale e gli obiettivi di spesa***, sono stabiliti ex ante;

Or. en

Motivazione

Precisare che anche l'integrazione orizzontale e gli obiettivi di spesa rientrano tra gli

obiettivi dell'articolo è necessario per ragioni imprescindibili di coerenza interna del testo.

Emendamento 160

Daniel Freund, Alexandra Geese

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi sono verificati mediante indicatori di performance;

Emendamento

b) i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi, ***tra cui l'integrazione orizzontale e gli obiettivi di spesa***, sono verificati mediante indicatori di performance;

Or. en

Motivazione

Precisare che anche l'integrazione orizzontale e gli obiettivi di spesa rientrano tra gli obiettivi dell'articolo è necessario per ragioni imprescindibili di coerenza interna del testo.

Emendamento 161

Daniel Freund, Alexandra Geese

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) i progressi compiuti verso il conseguimento di obiettivi e i problemi riscontrati in questo contesto sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio conformemente all'articolo 41, paragrafo 3, primo comma, lettera h), e all'articolo 253, paragrafo 1, lettera e);

Emendamento

c) i progressi compiuti verso il conseguimento di obiettivi, ***tra cui l'integrazione orizzontale e gli obiettivi di spesa***, e i problemi riscontrati in questo contesto sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio conformemente all'articolo 41, paragrafo 3, primo comma, lettera h), e all'articolo 253, paragrafo 1, lettera e);

Or. en

Motivazione

Precisare che anche l'integrazione orizzontale e gli obiettivi di spesa rientrano tra gli obiettivi dell'articolo è necessario per ragioni imprescindibili di coerenza interna del testo.

Emendamento 162

Petri Sarvamaa

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) i programmi e le attività dovrebbero essere attuati per conseguire gli obiettivi stabiliti senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali quali la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'adattamento ai cambiamenti climatici, l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine, la transizione verso un'economia circolare, la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento e la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, come previsto all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵¹.

soppresso

⁵¹ *Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).*

Or. en

Emendamento 163

Markus Pieper

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera d

d) i programmi e le attività dovrebbero essere attuati per conseguire gli obiettivi stabiliti senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali quali la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'adattamento ai cambiamenti climatici, l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine, la transizione verso un'economia circolare, la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento e la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, come previsto all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵¹.

soppresso

⁵¹ **Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).**

Or. en

Motivazione

La soppressione è proposta tenendo conto delle risposte della Commissione europea alla relazione speciale 22/2021 della Corte dei conti europea intitolata "Finanza sostenibile: l'UE deve agire in modo più coerente per reindirizzare i finanziamenti verso investimenti sostenibili", vale a dire quella in cui si afferma che un'applicazione uniforme del principio "non arrecare un danno significativo", sancito nel regolamento sulla tassonomia dell'UE, all'intero bilancio dell'UE non è né fattibile né opportuna a causa della diversità dei programmi di spesa dell'UE in termini di cicli, modalità di gestione, attività previste e obiettivi ultimi.

Emendamento 164

Matteo Adinolfi, Matteo Gazzini, Valentino Grant

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera d

d) i programmi e le attività dovrebbero essere attuati per conseguire gli obiettivi stabiliti senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali quali la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'adattamento ai cambiamenti climatici, l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine, la transizione verso un'economia circolare, la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento e la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, come previsto all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵¹.

⁵¹ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

d) i programmi e le attività dovrebbero essere attuati ***in generale*** per conseguire gli obiettivi stabiliti senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali quali la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'adattamento ai cambiamenti climatici, l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine, la transizione verso un'economia circolare, la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento e la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, come previsto all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵¹. ***La percentuale del bilancio dell'UE che deve soddisfare il principio "non arrecare un danno significativo" deve essere definita nel prossimo QFP, nonché nella normativa settoriale specifica. Tale principio sarebbe applicato ai programmi nell'ambito del QFP dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. La piena applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" è richiesta solo al livello del programma o del rispettivo strumento finanziario e non deve applicarsi alle operazioni di valore modesto finanziate dallo strumento finanziario con un valore inferiore a 10 000 000 EUR conformemente all'articolo 2, punto 42 bis, nonché alle sovvenzioni di valore modesto ai sensi dell'articolo 2, punto 42.***

⁵¹ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

Or. en

Emendamento 165
Moritz Körner, Olivier Chastel, Ramona Strugariu

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) i programmi e le attività **dovrebbero essere** attuati per conseguire gli obiettivi stabiliti senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali quali la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'adattamento ai cambiamenti climatici, l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine, la transizione verso un'economia circolare, la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento e la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, come previsto all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵¹.

⁵¹ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

Emendamento

d) i programmi e le attività **sono** attuati, **laddove ciò sia possibile, adeguato e proporzionato, in conformità della normativa settoriale pertinente**, per conseguire gli obiettivi stabiliti senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali quali la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'adattamento ai cambiamenti climatici, l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine, la transizione verso un'economia circolare, la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento e la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, come previsto all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵¹.

⁵¹ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

Or. en

Motivazione

La formulazione originaria di questo paragrafo è ambigua per quanto riguarda l'ambito di applicazione del principio "non arrecare un danno significativo". L'emendamento chiarisce che in generale il principio si applica ove possibile, adeguato e proporzionato, a meno che disposizioni specifiche della legislazione settoriale applicabile (ad esempio nel settore della ricerca) non dispongano diversamente.

Emendamento 166
Daniel Freund, Alexandra Geese

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) i programmi e le attività **dovrebbero essere** attuati per conseguire gli obiettivi stabiliti senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali quali la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'adattamento ai cambiamenti climatici, l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine, la transizione verso un'economia circolare, la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento e la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, come previsto all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵¹.

⁵¹ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

Emendamento

d) i programmi e le attività **sono** attuati per conseguire gli obiettivi stabiliti senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali quali la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'adattamento ai cambiamenti climatici, l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine, la transizione verso un'economia circolare, la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento e la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, come previsto all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵¹.

⁵¹ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

Or. en

Emendamento 167

Moritz Körner, Eva Maria Poptcheva, Ramona Strugariu, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) i programmi e le attività sono attuati per conseguire gli obiettivi prefissati nel rispetto delle condizioni di lavoro e di occupazione applicabili ai sensi dei pertinenti contratti collettivi, del

Motivazione

Secondo la risoluzione del Parlamento del 24 novembre 2021, il principio della condizionalità sociale dovrebbe essere applicato orizzontalmente ai finanziamenti dell'Unione laddove i pertinenti contratti collettivi e il diritto nazionale e dell'Unione offrono condizioni di lavoro e di occupazione applicabili.

Emendamento 168

Daniel Freund, Alexandra Geese

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Sono stabiliti, laddove appropriato, obiettivi specifici, misurabili, attuabili, pertinenti e temporalmente definiti di cui ai paragrafi 1 e 2 e indicatori pertinenti, accettati, credibili, facili e solidi.

Emendamento

3. Sono stabiliti, laddove appropriato, obiettivi specifici, misurabili, attuabili, pertinenti e temporalmente definiti di cui ai paragrafi 1 e 2 e indicatori pertinenti, accettati, ***fondati su dati scientifici, credibili, facili e solidi, nonché le basi di una metodologia efficace, trasparente e completa per effettuare stime ex ante e misurare risultati e impatti.***

Motivazione

L'aggiunta del testo concordato dell'AIJ è necessaria per ragioni imprescindibili di coerenza interna del testo o in quanto l'emendamento è inestricabilmente connesso ad altri emendamenti ricevibili, tra cui il considerando 23 bis.

Emendamento 169

Daniel Freund, Alexandra Geese

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 34 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Per i programmi o le attività principali, che si prevede abbiano un impatto economico, ambientale o sociale significativo, la valutazione ex ante **può assumere** la forma di una valutazione d'impatto che, in aggiunta ai requisiti di cui al primo comma, analizza le diverse opzioni relative ai metodi di esecuzione.

Emendamento

Per i programmi o le attività principali, che si prevede abbiano un impatto economico, ambientale o sociale significativo, la valutazione ex ante **assume** la forma di una valutazione d'impatto che, in aggiunta ai requisiti di cui al primo comma, analizza le diverse opzioni relative ai metodi di esecuzione.

Or. en

Motivazione

Fa seguito al testo modificato all'articolo 33 relativo agli obiettivi intelligenti (SMART) e a solidi indicatori da utilizzare nella valutazione ex ante - occorre condurre una valutazione ex ante obbligatoria per i principali programmi o attività che si prevede abbiano un impatto economico, ambientale o sociale significativo per garantire la massima efficacia di tali programmi;

Emendamento 170

Daniel Freund, Alexandra Geese

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) prevenzione, individuazione e rettifica di frodi, corruzione, conflitti d'interessi, doppio finanziamento e altre irregolarità e seguito dato, anche attraverso la registrazione e l'archiviazione elettroniche dei dati sui destinatari dei fondi dell'Unione, compresi i loro titolari effettivi quali definiti all'articolo 3, punto 6), della direttiva (UE) 2015/849, e mediante l'uso di un sistema informatico integrato unico per l'estrazione dei dati e la valutazione del rischio fornito dalla Commissione per accedere a tali dati e analizzarli;

Emendamento

d) prevenzione, individuazione e rettifica di frodi, corruzione, conflitti d'interessi, doppio finanziamento, altre irregolarità **e attività criminali** e seguito dato, anche attraverso la registrazione e l'archiviazione elettroniche dei dati sui destinatari dei fondi dell'Unione, compresi i loro titolari effettivi quali definiti all'articolo 3, punto 6), della direttiva (UE) 2015/849, e mediante l'uso di un sistema informatico integrato unico per l'estrazione dei dati e la valutazione del rischio fornito dalla Commissione per accedere a tali dati e analizzarli;

Or. en

Motivazione

Oltre alle attività criminali e alle altre irregolarità citate, il testo dovrebbe fare riferimento anche ad altre attività criminali.

Emendamento 171

Daniel Freund, Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) procedure per l'individuazione e la prevenzione dei conflitti d'interessi;

Or. en

Motivazione

Modifica di un paragrafo di cui la Commissione ha proposto la soppressione.

Emendamento 172

Daniel Freund, Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 6 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

6. Ai fini del paragrafo 2, lettera d), i seguenti dati sono registrati e archiviati elettronicamente in un formato aperto, interoperabile e leggibile da dispositivo automatico e sono regolarmente messi a disposizione nel sistema informatico integrato unico per l'estrazione dei dati e la valutazione del rischio fornito dalla Commissione:

6. Ai fini del paragrafo 2, lettera d), i seguenti dati sono registrati e archiviati elettronicamente in un formato aperto, interoperabile e leggibile da dispositivo automatico e sono regolarmente messi a disposizione ***in tempo reale*** nel sistema informatico integrato unico per l'estrazione dei dati e la valutazione del rischio fornito dalla Commissione:

Or. en

Motivazione

Paragrafo già modificato dalla Commissione.

Emendamento 173

Daniel Freund, Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione

a) denominazione legale completa del destinatario nel caso delle persone giuridiche, nome e cognome nel caso delle persone fisiche, numero di identificazione IVA o codice di identificazione fiscale, se disponibile, o altro identificativo unico a livello nazionale e importo del finanziamento. Se si tratta di una persona fisica, anche la data di nascita;

Emendamento

a) denominazione legale completa del destinatario nel caso delle persone giuridiche, nome e cognome nel caso delle persone fisiche, numero di identificazione IVA o codice di identificazione fiscale, se disponibile, o altro identificativo unico a livello nazionale e importo del finanziamento. Se si tratta di una persona fisica, anche la data di nascita **e il genere**;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a garantire il collegamento a dati basati sul genere per le persone fisiche, necessario per ragioni imprescindibili di coerenza interna del testo o in quanto l'emendamento è inestricabilmente connesso ad altri emendamenti ricevibili, tra cui l'emendamento 5 del DR.

Emendamento 174

Katalin Cseh, Moritz Körner, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Eva Maria Poptcheva

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione

a) denominazione legale completa del destinatario nel caso delle persone giuridiche, nome e cognome nel caso delle persone fisiche, numero di identificazione IVA o codice di identificazione fiscale, se disponibile, o altro identificativo unico a

Emendamento

a) denominazione legale completa del destinatario nel caso delle persone giuridiche, nome e cognome nel caso delle persone fisiche **e** numero di identificazione IVA o codice di identificazione fiscale, se disponibile, o altro identificativo unico a

livello nazionale **e importo del finanziamento**. Se si tratta di una persona fisica, anche la data di nascita;

livello nazionale. Se si tratta di una persona fisica, anche la data di nascita;

Or. en

Motivazione

Per ridurre gli oneri amministrativi, la Commissione potrebbe utilizzare i dati conservati nello strumento di valutazione del rischio Arachne per alimentare il sito web. Pertanto, abbiamo allineato i dati da registrare in Arachne con quelli del sito web. L'importo del finanziamento è aggiunto e specificato in dettaglio al paragrafo successivo.

Emendamento 175

Katalin Cseh, Moritz Körner, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Eva Maria Poptcheva

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 6 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) l'importo del finanziamento impegnato e, nel caso di un impegno con più destinatari, la ripartizione di tale importo per destinatario, se disponibile;

Or. en

Motivazione

Per ridurre gli oneri amministrativi, la Commissione potrebbe utilizzare i dati conservati nello strumento di valutazione del rischio Arachne per alimentare il sito web. Pertanto, abbiamo allineato i dati da registrare in Arachne con quelli del sito web.

Emendamento 176

Katalin Cseh, Moritz Körner, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Eva Maria Poptcheva

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 6 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a ter) l'ubicazione del destinatario, vale a dire:

i) l'indirizzo del destinatario, se questi è

una persona giuridica;

ii) la regione a livello NUTS 2, se il destinatario è una persona fisica ed è domiciliato nell'Unione europea, o il paese, se il destinatario è una persona fisica e non è domiciliato nell'Unione europea;

Or. en

Motivazione

Per ridurre gli oneri amministrativi, la Commissione potrebbe utilizzare i dati conservati nello strumento di valutazione del rischio Arachne per alimentare il sito web. Pertanto, abbiamo allineato i dati da registrare in Arachne con quelli del sito web.

Emendamento 177

Katalin Cseh, Moritz Körner, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Eva Maria Poptcheva

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 6 – lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*a quater)
misura;*

la natura e la finalità della

Or. en

Motivazione

Per ridurre gli oneri amministrativi, la Commissione potrebbe utilizzare i dati conservati nello strumento di valutazione del rischio Arachne per alimentare il sito web. Pertanto, abbiamo allineato i dati da registrare in Arachne con quelli del sito web.

Emendamento 178

Daniel Freund, Alexandra Geese

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) nome, cognome, data di nascita e

b) nome, cognome, data di nascita,

numero di identificazione IVA o codice di identificazione fiscale, se disponibile, o altro identificativo unico a livello nazionale dei titolari effettivi dei destinatari, se i destinatari non sono persone fisiche.

genere e numero di identificazione IVA o codice di identificazione fiscale, se disponibile, o altro identificativo unico a livello nazionale dei titolari effettivi dei destinatari, se i destinatari non sono persone fisiche.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a garantire il collegamento a dati basati sul genere per le persone fisiche, necessario per ragioni imprescindibili di coerenza interna del testo o in quanto l'emendamento è inestricabilmente connesso ad altri emendamenti ricevibili, tra cui l'emendamento 5 del DR.

Emendamento 179

Daniel Freund, Alexandra Geese

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 6 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) Se non è individuato alcun titolare effettivo, il sistema informatico integrato unico comprende:

i) una dichiarazione, corredata di una giustificazione, che non vi è alcun titolare effettivo o che il titolare effettivo o i titolari effettivi non hanno potuto essere identificati e verificati;

ii) dati relativi alla persona fisica o alle persone fisiche che occupano un posto di dirigente di alto livello nella società o nel soggetto giuridico.

Or. en

Motivazione

Se il titolare effettivo non può essere individuato, il sistema dovrebbe indicarlo chiaramente. Questo emendamento è basato su una raccomandazione di Transparency International.

Il nuovo testo proposto integra un nuovo paragrafo presentato dalla Commissione.

Emendamento 180

Katalin Cseh, Moritz Körner, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Eva Maria Poptcheva

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 6 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) nome/i, cognome/i e data di nascita della persona fisica o delle persone fisiche che occupano una posizione dirigenziale di alto livello, qualora non sia stato identificato alcun titolare effettivo.

Or. en

Motivazione

Emendamento basato sull'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva antiriciclaggio.

Emendamento 181

Katalin Cseh, Moritz Körner, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Eva Maria Poptcheva

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'utilizzo dei dati trattati dal sistema informatico integrato unico per l'estrazione dei dati e la valutazione del rischio e l'accesso a tali dati sono conformi alle norme applicabili in materia di protezione dei dati ***e sono limitati alla Commissione o a un'agenzia esecutiva di cui all'articolo 69, agli Stati membri che eseguono il bilancio a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera b), agli Stati membri che ricevono ed eseguono i fondi dell'Unione conformemente all'esecuzione del bilancio di cui all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), alle persone o alle entità che eseguono il bilancio a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), all'OLAF, alla Corte dei conti,***

L'utilizzo dei dati trattati dal sistema informatico integrato unico per l'estrazione dei dati e la valutazione del rischio ***di cui al paragrafo 2 del presente articolo*** e l'accesso a tali dati sono conformi alle norme applicabili in materia di protezione dei dati.

all'EPPO e ad altri organismi investigativi e di controllo dell'Unione, nell'esercizio delle rispettive competenze.

La Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti europea, l'EPPO ed altri organismi investigativi e di controllo dell'Unione hanno accesso illimitato, diretto e in tempo reale ai dati al fine di esercitare le rispettive competenze.

Le seguenti entità utilizzano il sistema e hanno accesso solo ai dati pertinenti per l'esercizio delle rispettive competenze e per adempiere agli obblighi imposti dal presente regolamento:

- a) un'agenzia esecutiva di cui all'articolo 69,*
- b) gli Stati membri che eseguono il bilancio a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera b),*
- c) gli Stati membri che ricevono ed eseguono i fondi dell'Unione conformemente all'esecuzione del bilancio di cui all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a),*
- d) le persone o le entità che eseguono il bilancio a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c).*

Or. en

Motivazione

Secondo la proposta della Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti europea e l'EPPO hanno accesso ad Arachne solo caso per caso, sebbene sia evidente la necessità di concedere agli organi investigativi dell'UE il pieno accesso allo strumento.

Emendamento 182

Daniel Freund, Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'utilizzo dei dati trattati dal sistema informatico integrato unico per l'estrazione dei dati e la valutazione del rischio e l'accesso a tali dati sono conformi alle norme applicabili in materia di protezione dei dati e sono limitati alla Commissione o a un'agenzia esecutiva di cui all'articolo 69, agli Stati membri che eseguono il bilancio a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera b), agli Stati membri che ricevono ed eseguono i fondi dell'Unione conformemente all'esecuzione del bilancio di cui all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), alle persone o alle entità che eseguono il bilancio a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), all'OLAF, alla Corte dei conti, all'EPPO e ad altri organismi investigativi e di controllo dell'Unione, nell'esercizio delle rispettive competenze.

L'utilizzo dei dati trattati dal sistema informatico integrato unico per l'estrazione dei dati e la valutazione del rischio e l'accesso a tali dati sono conformi alle norme applicabili in materia di protezione dei dati e sono limitati alla Commissione o a un'agenzia esecutiva di cui all'articolo 69, agli Stati membri che eseguono il bilancio a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera b), agli Stati membri che ricevono ed eseguono i fondi dell'Unione conformemente all'esecuzione del bilancio di cui all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), alle persone o alle entità che eseguono il bilancio a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), all'OLAF, alla Corte dei conti, all'EPPO e ad altri organismi investigativi e di controllo dell'Unione, nell'esercizio delle rispettive competenze. ***L'accesso allo strumento deve essere concesso, caso per caso, anche a coloro che possono dimostrare un interesse legittimo, ad esempio se si tratta di un'organizzazione della società civile o di un giornalista attivi in settori quali la lotta alla corruzione, l'impiego dei fondi pubblici o altri soggetti simili di interesse pubblico.***

Or. en

Motivazione

In casi di comprovato interesse legittimo, i media e la società civile dovrebbero avere accesso alla banca dati per poter esercitare la loro funzione di sorveglianza pubblica. L'aggiunta proposta integra un nuovo testo presentato dalla Commissione.

Questo emendamento si basa su una raccomandazione di Open Spending EU Coalition.

Emendamento 183

Katalin Cseh, Moritz Körner, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Eva Maria Poptcheva

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. Ai fini dell'articolo 145, paragrafo 2, lettera d), e dell'articolo 148, e in aggiunta a qualsiasi norma settoriale applicabile, gli Stati membri che eseguono il bilancio a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera b), trasmettono alla Commissione informazioni attraverso il sistema di gestione delle irregolarità su fatti e accertamenti rilevati nell'ambito di sentenze definitive o decisioni amministrative definitive, nonché su fatti accertati nell'ambito di audit o indagini svolti dall'EPPO, dalla Corte dei conti europea, dall'OLAF o di qualsiasi verifica, audit, controllo effettuati sotto la responsabilità della Commissione, in merito alla presenza delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 139, paragrafo 1. Per le stesse finalità, gli Stati membri trasmettono tutte le altre informazioni complementari richieste dalla Commissione.

Or. en

Motivazione

The proposal for a recast of the Financial Regulation proposes a targeted and proportionate extension of the Early Detection and Exclusion System (EDES) to shared management and funds where the Member States are recipients under direct management, like the Recovery and Resilience Facility:- the source of possible exclusion cases would be (i) final judgments/administrative decisions; (ii) findings at EU level (e.g. OLAF/EPPO/ECA reports); - the grounds concerned are the most serious ones (fraud, corruption, criminal organization, terrorist offences, conflict of interest etc). Currently, Article 142(2)(d) FR lays down that EDES shall be based on facts and findings stemming from the information transmitted by Member States via the Irregularity Management System (IMS) in accordance with sector-specific rules (see Annex XII of the Common Provisions Regulation). While IMS is already technically suitable, the wording of the CPR does not fully reflect all the grounds of exclusion for EDES in shared management, nor all the type of sources. It is therefore appropriate to ensure legal certainty through the Financial Regulation recast.

Emendamento 184

Katalin Cseh, Moritz Körner, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Eva Maria Poptcheva

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 8 – comma 1 (nuovo)

Ai fini dell'articolo 145, paragrafo 2, lettera d), e dell'articolo 148, e in aggiunta a qualsiasi norma settoriale applicabile, gli Stati membri che ricevono ed eseguono fondi dell'Unione conformemente al bilancio a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), trasmettono informazioni attraverso il sistema di gestione delle irregolarità su fatti e accertamenti rilevati nell'ambito di sentenze definitive o decisioni amministrative definitive, nonché su fatti accertati nell'ambito di audit o indagini svolti dall'EPPO, dalla Corte dei conti europea, dall'OLAF o di qualsiasi verifica, audit, controllo effettuati sotto la responsabilità della Commissione, in merito alla presenza delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 139, paragrafo 1. Per le stesse finalità, gli Stati membri trasmettono tutte le altre informazioni complementari richieste dalla Commissione.

Or. en

Motivazione

The reasoning of Art 36 para 7a applies, mutatis mutandis, for the RRF-type of funds: there needs to be clarity as regards the Member States' transmission of the information required under the EDES extension. The RRF Regulation provides for a management declaration sent by the Member States authorities to the Commission twice a year. This management declaration would not be sufficient for the purposes of EDES as it does not provide details on each instance of irregularity (for example, details on the misconduct and the corrective measures taken). As above, it is therefore appropriate to provide for a horizontal solution through the Financial Regulation recast.

Emendamento 185

Katalin Cseh, Moritz Körner, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Eva Maria Poptcheva

**Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 9**

Testo della Commissione

9. Ai fini dell'applicazione delle prescrizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 6 del presente articolo da parte degli Stati membri che eseguono il bilancio a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera b), i riferimenti ai destinatari si intendono **fatti ai beneficiari quali definiti nella normativa settoriale.**

Emendamento

9. Ai fini dell'applicazione delle prescrizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 6 del presente articolo da parte degli Stati membri che eseguono il bilancio a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera b), i riferimenti ai destinatari si intendono **ai sensi dell'articolo 2, punto 58, del presente regolamento e comprendono anche sotto-beneficiari, subappaltatori e sotto-entità o affiliate che ricevono premi.**

Or. en

Motivazione

I relatori hanno modificato la definizione di destinatario per includervi sotto-beneficiari e subappaltatori; tuttavia non hanno modificato questo articolo e pertanto i destinatari continuerebbero ad essere definiti da norme settoriali specifiche e potrebbero non includere i sotto-beneficiari e i subappaltatori. Gli Stati membri raccolgono già i dati sui beneficiari finali in base a norme settoriali specifiche, anche quando tali norme non li considerano beneficiari ai fini del regolamento. Di norma, tutti i dati sui destinatari finali già raccolti dagli Stati membri devono essere incorporati in Arachne.

Emendamento 186
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

10 bis. La Commissione riferisce annualmente, entro il 30 settembre, al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alle informazioni e alle cifre aggregate sui beneficiari dei fondi, sui contraenti, sui subappaltatori e sui titolari effettivi per i diversi progetti e programmi finanziati dall'Unione attuati nel corso dell'esercizio finanziario precedente. Tali informazioni sono rese pubbliche.

Or. fr

Emendamento 187

Katalin Cseh, Moritz Körner, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Eva Maria Poptcheva

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

10 bis. Il sistema di cui al paragrafo 2 del presente articolo indica se un'entità o una persona che richiede, si aggiudica o riceve fondi dell'Unione sia stata esclusa a norma dell'articolo 139.

Le persone e le entità coinvolte nell'esecuzione del bilancio verificano tale indicatore di rischio prima di aggiudicare i fondi dell'UE per rispettare l'obbligo di cui all'articolo 145, paragrafo 5, del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Il sistema informatico Arachne dovrebbe comunicare alle autorità di gestione se la persona o l'entità che richiede i fondi dell'Unione è esclusa in base al sistema EDES. Ciò ridurrebbe l'onere amministrativo dal momento che non sarà necessario inviare i dati ad Arachne e successivamente controllare la banca dati EDES, poiché entrambe le cose verranno eseguite contemporaneamente nella stessa applicazione. Inoltre, la Commissione ritiene che anche l'autorità di gestione - una volta in possesso delle informazioni pertinenti - dovrebbe verificare che i titolari effettivi non siano stati inseriti nella banca dati. Ad ogni modo, ciò potrebbe essere verificato anche in Arachne prima dell'aggiudicazione dei fondi dell'Unione.

Emendamento 188

Daniel Freund, Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

10 bis. La Commissione riferisce annualmente, entro il 30 settembre, al Parlamento europeo e al Consiglio in

merito alle informazioni e alle cifre aggregate sui destinatari dei fondi, sui contraenti, sui subappaltatori e sui titolari effettivi per i diversi progetti e programmi finanziati dall'Unione attuati nel corso dell'esercizio finanziario precedente. Tali informazioni sono inoltre rese pubbliche.

Or. en

Motivazione

Adeguamento dell'emendamento 53 presentato dai relatori, aggiungendo che anche le informazioni aggregate presenti nella banca dati da trasmettere annualmente al Parlamento e al Consiglio dovrebbero essere rese pubbliche.

Questo emendamento è basato su una raccomandazione di Transparency International.

Emendamento 189

Katalin Cseh, Moritz Körner, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Eva Maria Poptcheva

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

10 ter. Le autorità di gestione registrano i dati nel sistema di cui al paragrafo 2 del presente articolo prima di assegnare i fondi dell'Unione. Il mancato rispetto di tale obbligo sarebbe considerato una grave carenza ai sensi degli articoli 96 e 97 del regolamento (UE) 2021/1060.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero ricevere incentivi a registrare i dati su Arachne e quindi, qualora non lo facciano, i pagamenti sarebbero interrotti.

Emendamento 190

Katalin Cseh, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Eva Maria Poptcheva

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 10 quater (nuovo)

10 quater. *L'ordinatore responsabile può chiedere spiegazioni sul motivo per cui l'autorità di gestione non ha tenuto conto di una segnalazione di rischio fornita dallo strumento di valutazione del rischio. L'autorità di gestione risponde entro un mese.*

La mancata risposta sarebbe considerata una grave carenza ai sensi degli articoli 96 e 97 del regolamento (UE) 2021/1060.

Or. en

Motivazione

Nowadays Arachne provides many red flags, but after Arachne is made compulsory, it will have more data so it will work better, hence there will be less false red flags. The red flags provided will be more relevant because they will include information about every fund and every Member State. Moreover, artificial intelligence should be used to reduce the time necessary for analysing and interpreting data. Therefore, managing authorities should justify why they disregarded a red flag, if they are required by the authorising officer. Furthermore, managing authorities should have incentives to reply on time.

Emendamento 191

Katalin Cseh, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Eva Maria Poptcheva

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Se il bilancio è eseguito conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c), e con gli Stati membri conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), la Commissione mette a disposizione sul proprio sito web le informazioni sui destinatari entro il 30 giugno successivo all'esercizio in cui è stato stipulato il contratto o l'accordo che specifica le condizioni del sostegno. Se il bilancio è eseguito conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera b), i riferimenti ai destinatari

Emendamento

Se il bilancio è eseguito conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c), e con gli Stati membri conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), la Commissione mette a disposizione sul proprio sito web le informazioni sui destinatari entro il 30 giugno successivo all'esercizio in cui è stato stipulato il contratto o l'accordo che specifica le condizioni del sostegno. Se il bilancio è eseguito conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera b), i riferimenti ai destinatari

contenuti nel presente articolo si intendono **fatti ai beneficiari quali definiti nella normativa settoriale.**

contenuti nel presente articolo si intendono **ai sensi dell'articolo 2, punto 58, del presente regolamento e comprendono anche sotto-beneficiari, subappaltatori e sotto-entità o affiliate che ricevono premi.**

Or. en

Motivazione

I relatori hanno modificato la definizione di destinatario per includervi sotto-beneficiari e subappaltatori; tuttavia non hanno modificato questo articolo e pertanto i destinatari continuerebbero ad essere definiti da norme settoriali specifiche e potrebbero non includere i sotto-beneficiari e i subappaltatori. Gli Stati membri raccolgono già i dati sui beneficiari finali in base a norme settoriali specifiche, anche quando tali norme non li considerano beneficiari ai fini del regolamento. Di norma, tutti i dati sui destinatari finali già raccolti dagli Stati membri devono essere incorporati in Arachne.

Emendamento 192

Katalin Cseh, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Eva Maria Poptcheva

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Salvo nei casi di cui al paragrafo 3, le seguenti informazioni sono pubblicate in un formato aperto, interoperabile e leggibile da dispositivo automatico che consenta di ordinare, utilizzare in operazioni di ricerca, estrarre, confrontare **e** riutilizzare i dati nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda la tutela dei dati personali:

Emendamento

2. Salvo nei casi di cui al paragrafo 3, le seguenti informazioni sono pubblicate in un formato aperto, interoperabile e leggibile da dispositivo automatico che consenta di ordinare, utilizzare in operazioni di ricerca, estrarre, confrontare, riutilizzare **scaricare** i dati **sotto forma di singoli insiemi di dati o banche dati complete come download in blocco**, nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda la tutela dei dati personali:

Or. en

Motivazione

Eurostat utilizza l'espressione "strumento di download in blocco".

Emendamento 193

Daniel Freund, Alexandra Geese

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Salvo nei casi di cui al paragrafo 3, le seguenti informazioni sono pubblicate in un formato aperto, interoperabile e leggibile da dispositivo automatico che consenta di ordinare, utilizzare in operazioni di ricerca, estrarre, confrontare e **riutilizzare** i dati nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda la tutela dei dati personali:

Emendamento

2. Salvo nei casi di cui al paragrafo 3, le seguenti informazioni sono pubblicate in un formato aperto, interoperabile e leggibile da dispositivo automatico che consenta di ordinare, utilizzare in operazioni di ricerca, estrarre, confrontare e **rendere disponibili** i dati **per il riutilizzo tramite adeguate interfacce per programmi applicativi (API)e, se del caso, come download in blocco**, nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda la tutela dei dati personali:

Or. en

Motivazione

Questi elementi semplificherebbero il processo di analisi dei dati. Il testo proposto modifica il testo proposto dalla Commissione.

Questo emendamento è basato su una raccomandazione di Transparency International.

Emendamento 194

Daniel Freund, Alexandra Geese

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) il fatto che il destinatario sia una persona fisica o giuridica;

Emendamento

a) il fatto che il destinatario **finale** sia una persona fisica o giuridica;

Or. en

Motivazione

Il testo proposto modifica il paragrafo proposto dalla Commissione.

Questo emendamento è basato su una raccomandazione di Transparency International.

Emendamento 195

Alexandra Geese, Daniel Freund
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) la denominazione legale completa del destinatario nel caso di una persona giuridica e il suo numero di identificazione IVA o codice di identificazione fiscale, se disponibile, o un altro identificativo unico stabilito a livello nazionale, il nome e il cognome del destinatario nel caso di una persona fisica;

Emendamento

b) la denominazione legale completa del destinatario **finale** nel caso di una persona giuridica e il suo numero di identificazione IVA o codice di identificazione fiscale, se disponibile, o un altro identificativo unico stabilito a livello nazionale, il nome e il cognome del destinatario nel caso di una persona fisica, **nonché il suo genere**;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a garantire il collegamento a dati basati sul genere per le persone fisiche, necessario per ragioni imprescindibili di coerenza interna del testo o in quanto l'emendamento è inestricabilmente connesso ad altri emendamenti ricevibili, tra cui l'emendamento 5 del DR.

Emendamento 196

Claudiu Manda

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) il titolare effettivo del destinatario che in ultima analisi trae vantaggio dai finanziamenti dell'Unione;

Motivazione

La pubblicazione di informazioni relative al titolare effettivo del destinatario contribuirà a una maggiore trasparenza sull'uso dei fondi dell'Unione.

Emendamento 197

Daniel Freund, Alexandra Geese

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) nel caso in cui il destinatario sia una persona giuridica, il nome completo e l'indirizzo del titolare effettivo finale.

Or. en

Motivazione

Il nuovo testo proposto fa riferimento a un'ulteriore categoria di dati da pubblicare nella nuova banca dati introdotta dalla Commissione nel presente articolo.

La messa a disposizione di dati completi sulla persona giuridica destinataria dei fondi dell'UE non garantisce la piena trasparenza sul destinatario finale che potrebbe essere un titolare effettivo.

Questo emendamento è basato su una raccomandazione di Transparency International

Emendamento 198

Younous Omarjee

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) sostegno finanziario fornito mediante strumenti finanziari o garanzie di bilancio per un importo inferiore a **500 000 EUR**;

c) sostegno finanziario fornito mediante strumenti finanziari o garanzie di bilancio per un importo **totale** inferiore a **250 000 EUR**;

Emendamento 199

Daniel Freund, Alexandra Geese

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) sostegno finanziario fornito mediante strumenti finanziari o garanzie di bilancio per un importo inferiore a **500 000** EUR;

Emendamento

c) sostegno finanziario fornito mediante strumenti finanziari o garanzie di bilancio per un importo **complessivo** inferiore a **250 000** EUR;

Or. en

Motivazione

Al momento di decidere se sia applicabile la soglia di pubblicazione, si dovrebbe tener conto dell'importo aggregato di tutti i fondi versati a un unico destinatario. Un valore pari a 250 000 EUR rappresenta già un valore significativo in relazione a una garanzia di bilancio (introdotta dalla Commissione nel presente articolo).

Questo emendamento è basato su una raccomandazione di Transparency International.

Emendamento 200

Matteo Adinolfi, Matteo Gazzini, Valentino Grant

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) quando la divulgazione rischia di minare i diritti e le libertà di persone o entità interessate tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea o di ledere gli interessi commerciali dei destinatari;

Emendamento

d) quando la divulgazione rischia di minare i diritti e le libertà di persone o entità interessate tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea o di ledere gli interessi commerciali dei destinatari **finali o degli intermediari o sotto-intermediari finanziari;**

Or. en

Emendamento 201
Younous Omarjee

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) quando la divulgazione rischia di minare i diritti e le libertà di persone o entità interessate tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea **o di ledere gli interessi commerciali dei destinatari;**

Emendamento

d) quando la divulgazione rischia di minare i diritti e le libertà di persone o entità interessate tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

Or. fr

Emendamento 202
Daniel Freund, Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) quando la divulgazione rischia di minare i diritti e le libertà di persone o entità interessate tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea **o di ledere gli interessi commerciali dei destinatari;**

Emendamento

d) quando la divulgazione rischia di minare i diritti e le libertà di persone o entità interessate tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

Or. en

Motivazione

Nell'interesse della trasparenza, l'UE dovrebbe impedire alle multinazionali di abusare degli "interessi commerciali" come scusa per sottrarsi al controllo pubblico. L'emendamento proposto sopprime uno dei criteri di esclusione dalla pubblicazione dei dati nella banca dati, introdotto dalla Commissione nel presente articolo.

Questo emendamento è basato su una raccomandazione di Transparency International.

Emendamento 203
Claudiu Manda

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) quando la divulgazione rischia di minare i diritti e le libertà di persone o entità interessate tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea **o di ledere gli interessi commerciali dei destinatari**;

Emendamento

d) quando la divulgazione rischia di minare i diritti e le libertà di persone o entità interessate tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

Or. en

Motivazione

La trasparenza e la responsabilità nell'impiego dei finanziamenti dell'Unione dovrebbero prevalere sugli interessi commerciali.

Emendamento 204

Katalin Cseh, Moritz Körner, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Eva Maria Poptcheva

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) quando la divulgazione rischia di minare i diritti e le libertà di persone o entità interessate tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea o di ledere gli interessi commerciali dei destinatari;

Emendamento

d) quando la divulgazione rischia di minare i diritti e le libertà di persone o entità interessate tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea o di ledere **gravemente** gli interessi commerciali dei destinatari;

Or. en

Emendamento 205

Katalin Cseh, Moritz Körner, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Eva Maria Poptcheva

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) se non ne è **richiesta** la

Emendamento

e) se non ne è **consentita** la

pubblicazione nella normativa settoriale quando il bilancio è eseguito conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera b).

pubblicazione nella normativa settoriale quando il bilancio è eseguito conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera b).

Or. en

Emendamento 206

Katalin Cseh, Moritz Körner, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Eva Maria Poptcheva

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Ai fini del paragrafo 1, primo e secondo comma, del presente articolo e fatti salvi il paragrafo 4 e la normativa settoriale, le istituzioni dell'Unione che eseguono il bilancio a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, gli Stati membri che eseguono il bilancio a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera b), gli Stati membri che ricevono ed eseguono i fondi dell'Unione conformemente all'esecuzione del bilancio di cui all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), le persone o le entità che eseguono il bilancio a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), e gli organismi dell'Unione di cui agli articoli 70 e 71 trasmettono per via elettronica alla Commissione, in un formato aperto, interoperabile e leggibile da dispositivo automatico, almeno una volta all'anno e al più tardi entro il 31 marzo successivo all'esercizio in cui i fondi sono stati giuridicamente impegnati o in cui è stato stipulato il contratto o l'accordo che specifica le condizioni del sostegno, a seconda dei casi, i dati sui rispettivi destinatari di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ad eccezione dei dati di cui al paragrafo 3, primo comma, del presente articolo.

Emendamento

La Commissione utilizza i dati archiviati nel sistema di cui al paragrafo 2 dell'articolo 36 per fornirli al sito web di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Motivazione

Per ridurre gli oneri amministrativi a loro carico, gli Stati membri dovranno solo registrare i dati in Arachne. Non avranno bisogno di trasmettere nuovamente gli stessi dati in un altro formato affinché siano pubblicati sul sito web. La Commissione seleziona i dati pubblicabili provenienti da Arachne.

Emendamento 207

Moritz Körner, Katalin Cseh, Eva Maria Poptcheva, Ramona Strugariu, Olivier Chastel

Proposta di regolamento**Articolo 38 bis (nuovo)**

Regolamento 2018/1046

dopo l'articolo 38

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 38 bis***Visibilità del bilancio***

1. Conformemente al principio di trasparenza e proporzionalità, la Commissione garantisce la visibilità del bilancio dell'Unione. La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al miglioramento della visibilità del bilancio dell'Unione e del suo valore aggiunto e include approcci efficaci ai fini della visibilità al fine di incoraggiare la condivisione delle migliori pratiche con i beneficiari.

2. Per aumentare ulteriormente l'identificazione dei cittadini dell'UE con l'Unione e il senso di comunità al suo interno, tutti i nuovi sforzi di comunicazione devono rendere più visibile il legame dei cittadini con il bilancio utilizzando le frasi "Finanziato dai cittadini dell'Unione europea" o "Co-finanziato dai cittadini dell'Unione europea" accanto all'emblema dell'Unione.

Motivazione

Sebbene l'importanza e l'entità del bilancio dell'Unione siano notevolmente aumentate con il QFP 2021-2027, al fine di allineare questa nuova realtà al regolamento finanziario, la conseguente necessità di una maggiore identificazione dei cittadini dell'UE con l'Unione e di una migliore visibilità del bilancio devono riflettersi nel capitolo della rifusione dedicato alla trasparenza. Ciò è legato indissolubilmente ai nuovi standard che il singolo sito web di nuova istituzione intende fornire.

Emendamento 208

Matteo Adinolfi, Matteo Gazzini, Valentino Grant, Eric Minardi

Proposta di regolamento

Titolo II – Capo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 bis. CAPO 8 bis - Principio di proporzionalità

Articolo 38 bis

Il principio di proporzionalità si applica a tutti gli obblighi nei confronti di terzi derivanti dal regolamento finanziario.

In riferimento agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio, si applica un approccio di proporzionalità basato sul rischio specificato per il rispettivo strumento.

L'applicazione del principio di proporzionalità garantisce che i programmi e le attività dell'UE possano essere attuati rapidamente e con un onere amministrativo considerevolmente più leggero per le PMI, così come altre forme di sostegno su piccola scala in regime di gestione diretta, indiretta o concorrente, anche tramite la gestione gestita da intermediari, in particolare i partner esecutivi valutati per pilastro.

Or. en

Motivazione

Un approccio di proporzionalità basato sul rischio potrebbe essere la soluzione a molti degli aspetti relativi alla proporzionalità previsti dal regolamento finanziario. Tale approccio

contribuirebbe a trovare soluzioni equilibrate nell'interesse del beneficiario finale, del partner esecutivo, degli intermediari e della stessa Unione. Esso favorirebbe inoltre l'uso di soglie che potrebbero essere concepite in modo proporzionato ai rispettivi rischi.

Emendamento 209

Nils Ušakovs

Proposta di regolamento

Articolo 41 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) per quanto riguarda gli stanziamenti per l'amministrazione, un documento di lavoro che presenti le spese amministrative che la Commissione deve eseguire nell'ambito della sua sezione del bilancio e un documento di lavoro sulla politica immobiliare **della Commissione** di cui all'articolo 271, paragrafo 1;

Emendamento

e) per quanto riguarda gli stanziamenti per l'amministrazione, un documento di lavoro che presenti le spese amministrative che la Commissione deve eseguire nell'ambito della sua sezione del bilancio e un documento di lavoro sulla politica immobiliare **delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione** di cui all'articolo 271, paragrafo 1;

Or. en

Motivazione

Come affermato al paragrafo 3 della relazione di iniziativa adottata in previsione della pubblicazione della presente proposta, la revisione deve mirare a rafforzare la trasparenza, la responsabilità e il controllo democratico del bilancio dell'UE. Per tale motivo non vi è motivo di limitare detta pubblicazione alla Commissione europea.

Emendamento 210

Moritz Körner, Katalin Cseh, Eva Maria Poptcheva, Ramona Strugariu, Olivier Chastel

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera d – punto iii – terzo trattino

Testo della Commissione

– una panoramica completa delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti;

Emendamento

– una panoramica completa delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti; **tale panoramica fornisce, tra l'altro, informazioni dettagliate su scadenze, calendario dei pagamenti, interessi dovuti, dati sottostanti e metodologia utilizzata per stimare gli**

interessi dovuti (anche attraverso grafici e dati completi), base di investitori, dimensione e costi della riserva di liquidità comune alla base della strategia di finanziamento diversificata, se del caso, e ruolo delle risorse proprie nel rimborso del debito, nonché informazioni sull'importo annuo previsto per il quale assumere un prestito negli anni successivi e sull'importo stimato disponibile al di sotto del massimale delle risorse proprie per coprire tale prestito;

Or. en

Motivazione

Il contenuto minimo della panoramica completa delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti che la Commissione deve fornire assieme al progetto di bilancio dovrebbe essere specificato, affinché l'autorità di bilancio non solo riceva informazioni approfondite, ma comprenda anche i dati e la metodologia utilizzati dalla Commissione per stimare gli interessi dovuti. Ciò dovrebbe includere anche la base di investitori per sapere che tipo di attori finanziari sta acquistando il debito dell'UE, nonché i dati sottostanti e la metodologia utilizzata per stimare gli interessi dovuti.

Emendamento 211

Joachim Kuhs, Eric Minardi, Jean-François Jalkh, Matteo Adinolfi, Matteo Gazzini, Valentino Grant

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera d – punto iii – terzo trattino

Testo della Commissione

– una panoramica completa delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti;

Emendamento

– una panoramica completa delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti; *tale panoramica fornisce tra l'altro l'identità degli acquirenti di obbligazioni che sono cittadini di paesi terzi e informazioni sugli ordini di acquisto e sull'assegnazione;*

Or. en

Emendamento 212

Daniel Freund, Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 1 – lettera d – punto iii – terzo trattino

Testo della Commissione

– una panoramica completa delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti;

Emendamento

– una panoramica completa delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti ***incluse almeno informazioni dettagliate su scadenze, debito residuo, interessi dovuti e il piano di assunzione dei prestiti, che comprenda le fonti di entrate e una previsione di liquidità e sia certificato dal direttore dei rischi;***

Or. en

Motivazione

Aggiornamento del DR alla luce dell'EOV con il direttore dei rischi in commissione.

Emendamento 213
Nils Ušakovs

Proposta di regolamento

Articolo 59 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Le revisioni degli accordi sul livello dei servizi, e le conseguenti modifiche degli obblighi finanziari reciproci delle istituzioni interessate, sono effettuate prima che tali istituzioni trasmettano alla Commissione i loro stati di previsione delle entrate e delle spese, se le modifiche riguardano stanziamenti per l'anno relativo a tali previsioni.

Or. en

Motivazione

Come affermato al paragrafo 3 della relazione di iniziativa adottata in previsione della pubblicazione della presente proposta, la revisione deve mirare a rafforzare la trasparenza,

la responsabilità e il controllo democratico del bilancio dell'UE. Gli accordi sul livello dei servizi, nuovi o rivisti, ostacolerebbero la completezza degli stati di previsione adottati e quindi la loro trasparenza.

Emendamento 214

Daniel Freund, Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento **Articolo 61 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Laddove esista un rischio di conflitto d'interessi che coinvolga un membro del personale di un'autorità nazionale, la persona in questione ne informa il proprio superiore gerarchico. Qualora tale rischio sussista per un membro del personale statutario, la persona in questione ne informa l'ordinatore delegato competente. Il superiore gerarchico competente o l'ordinatore delegato conferma per iscritto se è accertata l'esistenza di un conflitto d'interessi. Laddove esista un conflitto d'interessi, l'autorità che ha il potere di nomina o l'autorità nazionale competente assicura che la persona in questione *cessi* ogni sua attività nella materia. L'ordinatore delegato o l'autorità nazionale competente assicura che sia intrapresa qualsiasi altra azione appropriata conformemente al diritto applicabile, compreso, nei casi in cui è coinvolto un membro del personale di un'autorità nazionale, il diritto nazionale in materia di conflitto d'interessi.

Emendamento

2. Laddove esista un rischio di conflitto d'interessi che coinvolga un membro del personale di un'autorità nazionale, la persona in questione ***o chiunque sia consapevole del rischio*** ne informa il proprio superiore gerarchico ***e l'autorità competente a livello nazionale. Qualora i rischi di conflitto di interessi siano basati su motivi economici o affinità politica, anche tali casi sono deferiti a un'autorità competente a livello dell'UE. Se tale rischio esiste per il titolare di un mandato a livello nazionale o dell'UE, la persona interessata o chiunque sia a conoscenza del rischio deferisce la questione all'autorità competente dell'UE.***

Qualora tale rischio sussista per un membro del personale statutario, la persona in questione ne informa l'ordinatore delegato competente. Il superiore gerarchico competente o l'ordinatore delegato conferma per iscritto se è accertata l'esistenza di un conflitto d'interessi.

Laddove esista un conflitto d'interessi,

l'autorità che ha il potere di nomina o l'autorità nazionale *o dell'UE* competente assicura che la persona in questione **abbia cessato** ogni sua attività nella materia. L'ordinatore delegato o l'autorità nazionale competente assicura che sia intrapresa qualsiasi altra azione appropriata conformemente al diritto applicabile , compreso, nei casi in cui è coinvolto un membro del personale di un'autorità nazionale, il diritto nazionale in materia di conflitto d'interessi.

Or. en

Motivazione

Il nuovo testo della Commissione non prevede il livello necessario di protezione contro i casi relativi a conflitti di interessi di natura politica o economica del personale di un'autorità nazionale. Se il testo proposto dalla Commissione non è modificato, permane il rischio che le autorità nazionali siano riluttanti a dare seguito al rischio segnalato di un conflitto di interessi.

Inoltre, il nuovo testo della Commissione non prevede alcuna protezione contro i conflitti di interesse che riguardano i titolari di un mandato.

La modifica proposta riflette la richiesta del paragrafo 18 della relazione della commissione per il controllo dei bilanci (2021/2162(INI)).

Emendamento 215 **Younous Omarjee**

Proposta di regolamento **Articolo 61 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Laddove esista un rischio di conflitto d'interessi che coinvolga un membro del personale di un'autorità nazionale, la persona in questione ne informa il proprio superiore gerarchico. Qualora tale rischio sussista per un membro del personale statutario, la persona in questione ne informa l'ordinatore delegato competente. Il superiore gerarchico competente o l'ordinatore

Emendamento

2. Laddove esista un rischio di conflitto d'interessi che coinvolga un membro del personale di un'autorità nazionale, la persona in questione ne informa il proprio superiore gerarchico **e/o l'autorità competente a livello nazionale ed europeo**. Qualora tale rischio sussista per un membro del personale statutario, la persona in questione ne informa l'ordinatore delegato competente. Il

delegato conferma per iscritto se è accertata l'esistenza di un conflitto d'interessi. Laddove esista un conflitto d'interessi, l'autorità che ha il potere di nomina o l'autorità nazionale competente assicura che la persona in questione cessi ogni sua attività nella materia. L'ordinatore delegato o l'autorità nazionale competente assicura che sia intrapresa qualsiasi altra azione appropriata conformemente al diritto applicabile, compreso, nei casi in cui è coinvolto un membro del personale di un'autorità nazionale, il diritto nazionale in materia di conflitto d'interessi.

superiore gerarchico competente o l'ordinatore delegato conferma per iscritto se è accertata l'esistenza di un conflitto d'interessi. Laddove esista un conflitto d'interessi, l'autorità che ha il potere di nomina o l'autorità nazionale competente assicura che la persona in questione cessi ogni sua attività nella materia. L'ordinatore delegato o l'autorità nazionale competente assicura che sia intrapresa qualsiasi altra azione appropriata conformemente al diritto applicabile, compreso, nei casi in cui è coinvolto un membro del personale di un'autorità nazionale, il diritto nazionale in materia di conflitto d'interessi.

Or. fr

Emendamento 216

Matteo Adinolfi, Matteo Gazzini, Valentino Grant

Proposta di regolamento

Articolo 62 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c – punto ix bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ix bis) a una banca o istituto di promozione nazionale di cui all'articolo 2, punto 20, del regolamento (UE) 2021/523;

Or. en

Motivazione

In a context where long-term investment appears to be the backbone of European economic recovery and the transition to a more sustainable and digital economy, national public financial institutions (NPBIs) have a major role to play in investing as closely as possible to the needs of public and private economic actors. As implementing partners of the European Commission as well as potential implementing partner for the indirect management of EU funds, in accordance with Article 62 of the Financial Regulation, these institutions not only contribute to the alignment of European and national policy objectives, but also ensure a high level of complementarity between promotional investment programmes financed by the EU and by the Member States. Finally, these institutions increase the visibility of Europe's actions in the territories. The launch of a single guarantee fund, "InvestEU", as part of the 2021-2027 financial programming, which are open to NPBIs, specifically require the labelling and validation of the European Commission. Compliance work implemented to obtain this accreditation has allowed NPBIs to demonstrate the equivalence and compatibility of their

internal procedures with those of the European Commission. It is in this context that we request for an explicit mention in the EU financial regulation for their role as implementing partners in reference to the indirect management of EU funds.

Emendamento 217

Katalin Cseh, Moritz Körner, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Eva Maria Poptcheva

Proposta di regolamento

Articolo 63 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Quando la Commissione esegue il bilancio in regime di gestione concorrente, i compiti relativi all'esecuzione del bilancio sono delegati agli Stati membri. La Commissione e gli Stati membri rispettano i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione e garantiscono la visibilità dell'azione dell'Unione nella gestione dei fondi dell'Unione. A tal fine, la Commissione e gli Stati membri assolvono i rispettivi obblighi in materia di controllo e audit e assumono le conseguenti responsabilità stabilite dal presente regolamento. La normativa settoriale stabilisce disposizioni complementari.

Emendamento

1. Quando la Commissione esegue il bilancio in regime di gestione concorrente, i compiti relativi all'esecuzione del bilancio sono delegati agli Stati membri. La Commissione e gli Stati membri rispettano i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione, ***le disposizioni del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione, i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compresa la parità tra donne e uomini, e*** garantiscono la visibilità dell'azione dell'Unione ***e del suo valore aggiunto*** nella gestione dei fondi dell'Unione. A tal fine, la Commissione e gli Stati membri assolvono i rispettivi obblighi in materia di controllo e audit e assumono le conseguenti responsabilità stabilite dal presente regolamento. La normativa settoriale stabilisce disposizioni complementari.

Or. en

Motivazione

All'articolo 6, la Commissione ha aggiunto quale principio generale il rispetto del meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto, che è stato giustamente esteso dai relatori al rispetto dei diritti fondamentali, inclusa la non discriminazione. Tuttavia, le conseguenze della mancata conformità non sono adeguate. Inoltre, l'emendamento mira a promuovere il valore aggiunto dell'UE nell'ambito dei requisiti di visibilità.

Emendamento 218

Katalin Cseh, Moritz Körner, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Eva Maria Poptcheva

Proposta di regolamento

Articolo 63 – paragrafo 8 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) interrompe i termini di pagamento o sospende i pagamenti in caso di inosservanza dell'articolo 6, paragrafi 2 e 3, che compromette la legittimità della spesa.

Or. en

Motivazione

All'articolo 6, la Commissione ha aggiunto quale principio generale il rispetto del meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto, che è stato giustamente esteso dai relatori al rispetto dei diritti fondamentali, inclusa la non discriminazione. Tuttavia, le conseguenze della mancata conformità non sono adeguate.

Emendamento 219

Matteo Adinolfi, Matteo Gazzini, Valentino Grant

Proposta di regolamento

Articolo 80 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il contabile può discostarsi dai principi di cui al paragrafo 1 se lo reputa necessario per fornire una rappresentazione fedele degli elementi di attivo e di passivo, degli oneri, dei proventi e dei flussi di cassa. Qualora una norma contabile si discosti sensibilmente da detti principi, le note degli stati finanziari indicano tale fatto e i motivi che lo giustificano.

2. Il contabile può discostarsi dai principi di cui al paragrafo 1 se lo reputa necessario per fornire una rappresentazione fedele degli elementi di attivo e di passivo, degli oneri, dei proventi e dei flussi di cassa. ***Le norme internazionali di contabilità come i principi internazionali d'informativa finanziaria (IFRS) dovrebbero essere accettate generalmente per le azioni in regime di gestione indiretta.*** Qualora una norma contabile si discosti sensibilmente da detti principi, le note degli stati finanziari indicano tale fatto e i motivi che lo giustificano.

Emendamento 220
Matteo Adinolfi, Matteo Gazzini, Valentino Grant

Proposta di regolamento
Articolo 102 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. *L'apertura di una procedura di insolvenza non pregiudica la facoltà del contabile di procedere al recupero mediante compensazione di cui al paragrafo 1.*

soppresso

Emendamento 221
Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki

Proposta di regolamento
Articolo 104

Testo della Commissione

Emendamento

[...]

soppresso

Emendamento 222
Matteo Adinolfi, Matteo Gazzini, Valentino Grant

Proposta di regolamento
Articolo 115 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. L'importo di un impegno di bilancio per il quale non è stato effettuato alcun pagamento ai sensi dell'articolo 116 entro i due anni successivi all'assunzione dell'impegno giuridico è oggetto di disimpegno, salvo qualora tale importo sia

6. L'importo di un impegno di bilancio per il quale non è stato effettuato alcun pagamento ai sensi dell'articolo 116 entro i due anni successivi all'assunzione dell'impegno giuridico è oggetto di disimpegno, salvo qualora tale importo sia

relativo a un caso oggetto di contenzioso in sede giudiziaria o arbitrale, qualora l'impegno giuridico consista in una convenzione di finanziamento con un paese terzo o la normativa settoriale preveda disposizioni specifiche.

relativo a un caso oggetto di contenzioso in sede giudiziaria o arbitrale, qualora l'impegno giuridico consista in una convenzione di finanziamento con un paese terzo o la normativa settoriale preveda disposizioni specifiche, ***o se si tratta di impegni di bilancio in regime di gestione indiretta, in casi motivati.***

Or. en

Emendamento 223

Daniel Freund, Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento Articolo 119 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Le relazioni e le constatazioni del revisore interno, così come la relazione dell'istituzione dell'Unione interessata, sono accessibili al pubblico ***solo dopo la convalida da parte del*** revisore interno ***delle misure adottate per la loro attuazione.***

Emendamento

9. Le relazioni e le constatazioni del revisore interno, così come la relazione dell'istituzione dell'Unione interessata, sono accessibili al pubblico ***una volta che il*** revisore interno ***abbia emesso la sua relazione finale.***

Or. en

Motivazione

Nell'interesse della trasparenza delle istituzioni dell'UE e delle loro operazioni, le conclusioni del revisore interno in merito a tali operazioni dovrebbero essere rese pubbliche senza inutili ritardi. Consentire una maggiore trasparenza attraverso la revisione del regolamento è stato uno degli obiettivi principali ribaditi nella relazione della commissione per il controllo dei bilanci (2021/2162(INI)).

Questa modifica è anche in linea con la richiesta adottata in Aula nella relazione sul discharge del Parlamento europeo per il 2020.

Emendamento 224

Moritz Körner, Katalin Cseh, Eva Maria Poptcheva, Ramona Strugariu, Olivier Chastel

Proposta di regolamento

Articolo 126 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

I contributi dell'Unione in regime di gestione diretta, indiretta e concorrente promuovono il conseguimento di un obiettivo strategico dell'Unione e dei risultati specificati e possono assumere una delle seguenti forme:

Emendamento

I contributi dell'Unione in regime di gestione diretta, indiretta e concorrente promuovono il conseguimento di un obiettivo strategico dell'Unione e dei risultati specificati, ***non sostituiscono le pesse di bilancio correnti a livello nazionale, rispettano il principio di addizionalità dei finanziamenti dell'Unione*** e possono assumere una delle seguenti forme:

Or. en

Motivazione

Conformemente all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/241, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e dando così seguito all'allineamento del regolamento finanziario con gli attuali accordi sul QFP e su Next Generation EU, la garanzia del valore aggiunto europeo dei fondi dell'UE dovrebbe essere dichiarata chiaramente nel regolamento finanziario.

Emendamento 225 **Monika Hohlmeier**

Proposta di regolamento

Articolo 126 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a – punto i

Testo della Commissione

i) all'adempimento delle condizioni previste dalla normativa settoriale o da decisioni della Commissione; oppure

Emendamento

i) all'adempimento delle condizioni previste dalla normativa settoriale o da decisioni della Commissione ***o del Consiglio***; oppure

Or. en

Emendamento 226 **Monika Hohlmeier**

Proposta di regolamento

Articolo 126 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Qualsiasi forma di contributo dell'Unione non sostituisce, salvo in casi debitamente motivati, le spese di bilancio correnti a livello nazionale e rispetta il principio di addizionalità del finanziamento dell'Unione per fornire il valore aggiunto dell'UE.

Or. en

Emendamento 227

Matteo Adinolfi, Matteo Gazzini, Valentino Grant

Proposta di regolamento

Articolo 128

Testo della Commissione

Fatte salve le possibilità esistenti di effettuare ulteriori audit, qualora un revisore indipendente abbia realizzato sui rendiconti finanziari e sulle relazioni che illustrano l'utilizzo di un contributo dell'Unione un audit fondato sui principi di audit riconosciuti a livello internazionale, che fornisce una ragionevole garanzia di affidabilità, tale audit ***costituisce la base della garanzia globale di affidabilità, come ulteriormente specificato***, ove opportuno, ***nella normativa settoriale, purché siano sufficientemente comprovate l'indipendenza e la competenza del revisore***. A tal fine, la relazione del revisore indipendente e la relativa documentazione di audit sono messe a disposizione su richiesta del Parlamento europeo, della Commissione, della Corte dei conti e delle autorità di audit degli Stati membri.

Emendamento

Fatte salve le possibilità esistenti di effettuare ulteriori audit, qualora un revisore indipendente abbia realizzato sui rendiconti finanziari e sulle relazioni che illustrano l'utilizzo di un contributo dell'Unione un audit fondato sui principi di audit riconosciuti a livello internazionale, che fornisce una ragionevole garanzia di affidabilità, tale audit ***è considerato una garanzia sufficiente per tutti gli altri eventuali revisori***. Ove opportuno, ***i revisori possono concordare, prima che sia effettuato un audit unico su determinati aspetti, di essere presi in considerazione in tale audit***. ***In casi debitamente motivati, un revisore può svolgere un audit aggiuntivo ma limitato***. ***In tali casi, le spese aggiuntive sostenute dall'UE possono essere recuperate sotto forma di spese amministrative***. A tal fine, la relazione del revisore indipendente e la relativa documentazione di audit sono messe a disposizione su richiesta del Parlamento europeo, della Commissione, della Corte dei conti e delle autorità di audit degli Stati membri.

Emendamento 228
Matteo Adinolfi, Matteo Gazzini, Valentino Grant

Proposta di regolamento
Articolo 130 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Nell'esercizio delle loro competenze ai sensi dei paragrafi precedenti, i rispettivi organismi applicano il principio della proporzionalità basata sul rischio.

Motivazione

Questa proposta è collegata all'emendamento al capo 9 - Principio di proporzionalità. Un approccio di proporzionalità basata sul rischio potrebbe essere la soluzione a molti degli aspetti relativi alla proporzionalità previsti dal regolamento finanziario. Tale approccio contribuirebbe a trovare soluzioni equilibrate nell'interesse del beneficiario finale, del partner esecutivo, degli intermediari e della stessa Unione. Esso favorirebbe inoltre l'uso di soglie che potrebbero essere concepite in modo proporzionato al rispettivo rischio.

Emendamento 229
Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki

Proposta di regolamento
Articolo 131

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 131

soppresso

Applicabilità parziale del sistema di esclusione alla gestione concorrente

Il sistema di esclusione è applicabile nel contesto dei fondi dell'Unione erogati a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera b), per quanto riguarda qualsiasi persona o entità che chiede o riceve tali fondi dell'Unione, alle condizioni di cui al titolo V, capo 2, sezione 2, articolo 139,

paragrafo 2.

Or. pl

Emendamento 230

Daniel Freund, Alexandra Geese

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 133 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Qualora, dopo l'aggiudicazione o l'attribuzione, la procedura risulti essere stata inficiata da irregolarità o frodi, l'ordinatore responsabile **può**:

Emendamento

2. Qualora, dopo l'aggiudicazione o l'attribuzione, la procedura risulti essere stata inficiata da irregolarità o frodi, l'ordinatore responsabile ***intraprende immediatamente una delle azioni seguenti e ne riferisce all'OLAF:***

Or. en

Motivazione

In caso di comprovate irregolarità o frodi relative alla procedura di aggiudicazione, l'ordinatore responsabile non dovrebbe avere la possibilità, bensì l'obbligo di agire.

Emendamento 231

Daniel Freund, Alexandra Geese

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 133 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

L'ordinatore responsabile **può sospendere** i pagamenti o la consegna o l'esecuzione dell'impegno giuridico qualora:

Emendamento

L'ordinatore responsabile **sospende** i pagamenti o la consegna o l'esecuzione dell'impegno giuridico qualora:

Or. en

Motivazione

In caso di comprovate irregolarità o frodi relative alla procedura di aggiudicazione,

l'ordinatore responsabile non dovrebbe avere la possibilità, bensì l'obbligo di agire.

Emendamento 232

Katalin Cseh, Moritz Körner, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Eva Maria Poptcheva

Proposta di regolamento

Articolo 133 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) l'inosservanza dell'articolo 6, paragrafi 2 e 3, compromette la legittimità della spesa.

Or. en

Motivazione

All'articolo 6, la Commissione ha aggiunto quale principio generale il rispetto del meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto, che è stato giustamente esteso dai relatori al rispetto dei diritti fondamentali, inclusa la non discriminazione. Tuttavia, le conseguenze della mancata conformità non sono pienamente regolamentate. Questo emendamento intende fornire conseguenze adeguate all'inosservanza.

Emendamento 233

Petri Sarvamaa

Proposta di regolamento

Articolo 138 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, la Commissione istituisce e gestisce un sistema di individuazione precoce e di esclusione.

Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, la Commissione istituisce e gestisce un sistema di individuazione precoce e di esclusione **applicabile a tutti i sistemi di gestione.**

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a sottolineare l'importanza di rafforzare e ampliare la portata del sistema EDES.

Emendamento 234
Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki

Proposta di regolamento
Articolo 138 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

In regime di gestione concorrente, il sistema di esclusione si applica:

soppresso

j) a qualsiasi persona o entità che presenta domanda di finanziamento nell'ambito di un programma in regime di gestione concorrente, che è stata selezionata per tale finanziamento o che riceve tale finanziamento;

k) alle entità sulla cui capacità la persona o l'entità di cui alla lettera j) intende fare affidamento o ai subappaltatori di tale persona o entità;

l) ai titolari effettivi e alle entità affiliate della persona o dell'entità di cui alla lettera j).

Or. pl

Emendamento 235
Daniel Freund, Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 138 – paragrafo 2 – comma 4 – lettera l

Testo della Commissione

Emendamento

l) ai titolari effettivi e alle entità affiliate della persona o dell'entità di cui alla lettera j).

l) ai titolari effettivi e alle entità affiliate della persona o dell'entità di cui alle lettere k) e j).

Or. en

Motivazione

Il sistema di esclusione dovrebbe applicarsi anche ai titolari effettivi delle entità di cui al paragrafo 2, lettera k). In caso contrario, i titolari effettivi delle imprese che attuano il progetto e che sono quindi i beneficiari finali dei fondi dell'UE non sarebbero coperti.

L'aggiunta proposta modifica un nuovo testo proposto dalla Commissione.

Emendamento 236

Matteo Adinolfi, Matteo Gazzini, Valentino Grant

Proposta di regolamento

Articolo 138 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Nel caso di enti valutati per pilastro, i rispettivi processi interni e sistemi di controllo sono ritenuti sufficienti e il sistema di individuazione precoce e di esclusione non si applica alle organizzazioni valutate per pilastro che eseguono fondi a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

Or. en

Motivazione

The recast foresees the application of early-detection and exclusion system in direct and indirect management, including for financial instruments and budgetary guarantees. Despite a few simplifications foreseen in cases of indirect management, the extension of the scope raises several questions, not least with regards to data protection issues, and, more generally, with regards to the proportionality of the entire mechanism, considering lacking thresholds. In addition, key definitions are missing. There is the need to rely on the internal checks and controls of pillar-assessed institutions instead of adding further obligations and shifting responsibilities.

Emendamento 237

Daniel Freund, Alexandra Geese

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 139 – paragrafo 1 – lettera e – punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

iii) sono state evidenziate da un ordinatore, dall'OLAF o dalla Corte dei conti in seguito a verifiche, audit o indagini;

iii) sono state evidenziate **dalla Commissione**, da un ordinatore, dall'OLAF, dalla Corte dei conti **o da qualsiasi altra istituzione o un altro organismo dell'Unione** in seguito a

verifiche, audit o indagini;

Or. en

Motivazione

Oltre alla Corte dei conti europea, la Commissione dispone di propri servizi di audit che conducono sia revisioni regolamentari sia controlli di gestione dei programmi della Commissione. Qualora l'audit della Commissione riscontri carenze significative, si dovrebbe tenere conto anche di ciò come possibile motivo di esclusione.

Questa proposta è particolarmente importante alla luce del fatto che la Commissione propone che il sistema EDES si applichi anche alla gestione concorrente in cui anche la Commissione effettua audit.

Questo emendamento è basato su una raccomandazione di Transparency International.

Emendamento 238
Claudiu Manda

Proposta di regolamento
Articolo 139 – paragrafo 1 – lettera e – punto iii

Testo della Commissione

iii) sono state evidenziate da un ordinatore, dall'OLAF o dalla Corte dei conti in seguito a verifiche, audit o indagini;

Emendamento

iii) sono state evidenziate da un ordinatore, dall'OLAF, dalla Corte dei conti **o dall'EPPO** in seguito a verifiche, audit o indagini;

Or. en

Motivazione

Nelle situazioni di esclusione dovrebbero essere prese in considerazione anche le carenze significative per quanto riguarda il rispetto degli obblighi principali nell'attuazione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio individuate dalle indagini dell'EPPO.

Emendamento 239
Nils Ušakovs, Eider Gardiazabal Rubial, Margarida Marques, Jens Geier

Proposta di regolamento
Articolo 139 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l'entità ha creato un'entità in una giurisdizione diversa con l'intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede di attività principale;

g) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che la persona o l'entità ha creato un'entità in una giurisdizione diversa con l'intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici, **compresi quelli relativi ai diritti del lavoro, all'occupazione e alle condizioni di lavoro**, nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede di attività principale;

Or. en

Motivazione

Come indicato nella risoluzione del Parlamento del 24 novembre 2021, il principio di condizionalità sociale, incluso nella nuova PAC 2021-27, dovrebbe essere applicato orizzontalmente ai finanziamenti dell'Unione. L'emendamento è collegato alla lettera d) dello stesso paragrafo, che è inclusa nella rifusione, e all'emendamento ricevibile del paragrafo 3 dello stesso articolo.

Emendamento 240

Katalin Cseh, Moritz Körner, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Eva Maria Poptcheva

Proposta di regolamento

Articolo 139 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. *L'ordinatore responsabile esclude una persona o un'entità di cui all'articolo 138, paragrafo 2, lettere i), j), k) e l), ove tale persona o entità si trovi in una o più delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 139, paragrafo 1, lettera c), punto iv), o lettera d). In mancanza di una sentenza definitiva o di una decisione amministrativa definitiva, la decisione è adottata in base a una qualificazione giuridica preliminare di una condotta di cui a tale punto o a tale lettera, tenuto conto dei fatti accertati e delle risultanze emerse a norma dell'articolo 139, paragrafo 3, quarto comma, lettere a) e d), figuranti nella raccomandazione del comitato di cui all'articolo 146.*

Emendamento

soppresso

Prima di procedere alla qualificazione giuridica preliminare, il comitato di cui all'articolo 146 dà allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni.

Fatto salvo l'articolo 63, paragrafo 2, lo Stato membro provvede affinché le domande di pagamento relative a una persona o a un'entità che si trovi in una situazione di esclusione di cui all'articolo 139, paragrafo 1, lettera a), non siano presentate alla Commissione a fini di rimborso.

Or. en

Motivazione

Il secondo comma dell'articolo 139 fa eccezione all'applicazione di tutti i motivi di esclusione previsti dal primo comma, il quale prevede che "L'ordinatore responsabile esclude una persona o un'entità di cui all'articolo 138, paragrafo 2, dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione..." Pertanto, l'attuale versione dell'articolo 139, paragrafo 1, potrebbe riguardare anche la gestione concorrente ed è quindi sufficiente sopprimere la deroga prevista al paragrafo 2.

Emendamento 241

Matteo Adinolfi, Matteo Gazzini, Valentino Grant

Proposta di regolamento

Articolo 139 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

L'ordinatore responsabile esclude una persona o un'entità di cui all'articolo 138, paragrafo 2, lettere i), j), k) e l), ove tale persona o entità si trovi in una o più delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 139, paragrafo 1, lettera c), punto iv), o lettera d). In mancanza di una sentenza definitiva o di una decisione amministrativa definitiva, la decisione è adottata in base a una qualificazione giuridica preliminare di una condotta di cui a tale punto o a tale lettera, tenuto conto dei fatti accertati e delle risultanze emerse a norma dell'articolo 139, paragrafo 3, quarto comma, lettere a) e d), figuranti

Emendamento

In caso di gestione diretta, indiretta e concorrente, l'ordinatore responsabile esclude una persona o un'entità di cui all'articolo 138, paragrafo 2, lettere i), j), k) e l), ove tale persona o entità si trovi in una o più delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 139, paragrafo 1, lettera c), punto iv), o lettera d). In ***caso di gestione diretta e in*** mancanza di una sentenza definitiva o di una decisione amministrativa definitiva, la decisione è adottata in base a una qualificazione giuridica preliminare di una condotta di cui a tale punto o a tale lettera, tenuto conto dei fatti accertati e delle risultanze emerse

nella raccomandazione del comitato di cui all'articolo 146.

a norma dell'articolo 139, paragrafo 3, quarto comma, lettere a) e d), figuranti nella raccomandazione del comitato di cui all'articolo 146.

Or. en

Emendamento 242

Katalin Cseh, Moritz Körner, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Eva Maria Poptcheva

Proposta di regolamento

Articolo 139 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Su domanda dell'ordinatore, ***e se la natura o le circostanze del caso lo impongono***, una richiesta di raccomandazione del comitato di cui all'articolo 146 può essere trattata mediante procedura accelerata, fatto salvo il diritto di essere ascoltati della persona o dell'entità di cui trattasi.

Emendamento

8. Su domanda dell'ordinatore, una richiesta di raccomandazione del comitato di cui all'articolo 146 può essere trattata mediante procedura accelerata, fatto salvo il diritto di essere ascoltati della persona o dell'entità di cui trattasi, ***e solo se la natura o le circostanze del caso lo richiedono, ad esempio quando:***

a) è stata emessa dall'autorità di uno Stato membro una sentenza definitiva o una decisione amministrativa definitiva che non include la durata dell'esclusione;

b) è stata emessa una sentenza definitiva o una decisione amministrativa definitiva in un paese terzo soggetto alla giurisdizione della Corte europea dei diritti dell'uomo;

c) una sanzione è già stata inflitta alla persona o entità in virtù di una decisione i) di organizzazioni internazionali o loro agenzie, ii) della BEI o iii) del FEI, laddove si ritenga che tali organizzazioni applichino procedure di sanzione equivalenti ai sensi dell'articolo 158.

Or. en

Motivazione

Il testo proposto è molto vago; pertanto, la Corte dei conti europea raccomanda di descrivere lo scopo della procedura accelerata per ridurre al minimo il rischio di controversie nel caso in cui un'entità sostenga di non aver avuto il tempo di difendersi. La base giuridica per

avviare la procedura accelerata dovrebbe essere più solida. Secondo la Commissione, la durata della procedura accelerata sarà fissata nel regolamento interno e sarà inferiore a 3 mesi.

Emendamento 243

Daniel Freund, Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 142 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione

i) cinque anni, nei casi di cui all'articolo 139, paragrafo 1, lettere d) e i);

Emendamento

i) cinque anni, nei casi di cui all'articolo 139, paragrafo 1, lettere c), d) e i);

Or. en

Motivazione

La persona colpevole di falsare la concorrenza, falsare informazioni in modo fraudolento o negligente o influenzare in modo indebito il processo decisionale dovrebbe essere esclusa per 5 anziché 3 anni, principalmente a causa del rischio che possa competere per i fondi dell'UE nell'ambito del mandato della stessa amministrazione.

Questa argomentazione è ulteriormente corroborata dal fatto che la stessa proposta della Commissione considera la resistenza a un'indagine dell'OLAF, dell'EPPO, ecc. meritevole di un'esclusione della durata di 5 anni. La resistenza a un'indagine dovrebbe meritare lo stesso periodo di esclusione della distorsione della concorrenza.

Emendamento 244

Daniel Freund, Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 142 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione

Qualora la condotta della persona o entità di cui all'articolo 138, paragrafo 2, del presente regolamento di cui trattasi rientri in più di uno dei motivi elencati all'articolo 139, paragrafo 1, del presente regolamento, si applica ***il termine di prescrizione***

Emendamento

Qualora la condotta della persona o entità di cui all'articolo 138, paragrafo 2, del presente regolamento di cui trattasi rientri in più di uno dei motivi elencati all'articolo 139, paragrafo 1, del presente regolamento,

previsto per il motivo più grave.

si applica *un'esclusione permanente.*

Or. en

Motivazione

Con la proposta della Commissione di includere la gestione concorrente nell'EDES, molte più persone fisiche saranno inserite nell'elenco dei soggetti esclusi. Una persona fisica ritenuta colpevole di più motivi di esclusione dovrebbe essere esclusa in modo permanente dall'accesso ai fondi dell'UE.

Emendamento 245

Daniel Freund, Alexandra Geese

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 143 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Per rafforzare, *se necessario*, l'effetto deterrente dell'esclusione e/o della sanzione pecuniaria, la Commissione pubblica sul proprio sito web, *fatta salva la decisione dell'ordinatore responsabile*, le seguenti informazioni relative all'esclusione e, *se del caso*, alla sanzione pecuniaria nei casi di cui all'articolo 139, paragrafo 1, lettere da c) a h):

Emendamento

Per rafforzare l'effetto deterrente dell'esclusione e/o della sanzione pecuniaria, la Commissione pubblica sul proprio sito web le seguenti informazioni relative all'esclusione e alla sanzione pecuniaria nei casi di cui all'articolo 139, paragrafo 1, lettere da c) a h):

Or. en

Motivazione

Poiché la Commissione propone di includere la gestione concorrente nell'EDES e al fine di rafforzare l'effetto deterrente dell'esclusione e/o della sanzione pecuniaria, l'esclusione dovrebbe essere pubblicata automaticamente, includendo i relativi motivi.

Anche l'aumento della trasparenza è stato più volte ribadito quale principio fondamentale della revisione del regolamento nella relazione della commissione per il controllo dei bilanci (2021/2162(INI)) (cfr. 2 e 3 dell'INI).

Emendamento 246

Katalin Cseh, Moritz Körner, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Eva Maria Poptcheva

Proposta di regolamento

Articolo 143 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Per rafforzare, se necessario, l'effetto deterrente dell'esclusione e/o della sanzione pecuniaria, la Commissione pubblica sul proprio sito web, fatta salva la decisione dell'ordinatore responsabile, le seguenti informazioni relative all'esclusione e, se del caso, alla sanzione pecuniaria nei casi di cui all'articolo 139, paragrafo 1, lettere da c) a **h**):

Emendamento

Per rafforzare, se necessario, l'effetto deterrente dell'esclusione e/o della sanzione pecuniaria, la Commissione pubblica sul proprio sito web, fatta salva la decisione dell'ordinatore responsabile, le seguenti informazioni relative all'esclusione e, se del caso, alla sanzione pecuniaria nei casi di cui all'articolo 139, paragrafo 1, lettere da c) a **i**):

Or. en

Motivazione

È stato aggiunto un nuovo motivo di esclusione nell'EDES, tuttavia il riferimento all'elenco dei motivi di esclusione non è stato aggiornato per l'eventuale pubblicazione dell'esclusione.

Emendamento 247

Daniel Freund, Alexandra Geese

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 143 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) la situazione di esclusione;

Emendamento

b) la situazione di esclusione,
compreso il motivo dell'esclusione;

Or. en

Motivazione

Poiché la Commissione propone di includere la gestione concorrente nell'EDES e al fine di rafforzare l'effetto deterrente dell'esclusione e/o della sanzione pecuniaria, l'esclusione dovrebbe essere pubblicata automaticamente, includendo i relativi motivi.

Anche l'aumento della trasparenza è stato più volte ribadito quale principio fondamentale della revisione del regolamento nella relazione della commissione per il controllo dei bilanci (2021/2162(INI)) (cfr. 2 e 3 dell'INI).

Emendamento 248

Daniel Freund, Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 143 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

La decisione di pubblicare le informazioni è adottata dall'ordinatore responsabile a seguito della pertinente sentenza definitiva o, se del caso, della decisione amministrativa definitiva o a seguito della raccomandazione del comitato di cui all'articolo 146, secondo il caso. Tale decisione diviene efficace tre mesi dopo la sua comunicazione alla persona o all'entità di cui all'articolo 138, paragrafo 2, di cui trattasi.

Emendamento

Le informazioni relative alla decisione di cui ***al presente paragrafo sono pubblicate*** tre mesi dopo la sua comunicazione alla persona o all'entità di cui all'articolo 138, paragrafo 2, di cui trattasi.

Or. en

Motivazione

Poiché la Commissione propone di includere la gestione concorrente nell'EDES e al fine di rafforzare l'effetto deterrente dell'esclusione e/o della sanzione pecuniaria, l'esclusione dovrebbe essere pubblicata automaticamente, includendo i relativi motivi.

Anche l'aumento della trasparenza è stato più volte ribadito quale principio fondamentale della revisione del regolamento nella relazione della commissione per il controllo dei bilanci (2021/2162(INI)) (cfr. 2 e 3 dell'INI).

Emendamento 249
Daniel Freund, Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 143 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. *In nessuno dei seguenti casi possono essere pubblicate le* informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo:

Emendamento

2. *Le eccezioni alla pubblicazione delle* informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo ***sono elencate di seguito:***

Or. en

Motivazione

Poiché la Commissione propone di includere la gestione concorrente nell'EDES e al fine di rafforzare l'effetto deterrente dell'esclusione e/o della sanzione pecuniaria, l'esclusione dovrebbe essere pubblicata automaticamente, includendo i relativi motivi.

Anche l'aumento della trasparenza è stato più volte ribadito quale principio fondamentale della revisione del regolamento nella relazione della commissione per il controllo dei bilanci (2021/2162(INI)) (cfr. 2 e 3 dell'INI).

Emendamento 250

Daniel Freund, Alexandra Geese

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 143 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) qualora siano interessate persone fisiche, a meno che la pubblicazione dei dati personali sia giustificata da circostanze eccezionali, fra l'altro, dalla gravità della condotta o dalla sua incidenza sugli interessi finanziari dell'Unione. In tali casi, la decisione di pubblicare le informazioni tiene debitamente conto del diritto alla vita privata e degli altri diritti previsti dal regolamento (UE) 2018/1725.

soppresso

Or. en

Motivazione

Non dovrebbe essere esentato dalla pubblicazione nessun soggetto, entità o persona fisica, tranne nei casi previsti dalle lettere a) e b).

Poiché la Commissione propone di includere la gestione concorrente nell'EDES e al fine di rafforzare l'effetto deterrente dell'esclusione e/o della sanzione pecuniaria, l'esclusione dovrebbe essere pubblicata automaticamente, includendo i relativi motivi.

Anche l'aumento della trasparenza è stato più volte ribadito quale principio fondamentale della revisione del regolamento nella relazione della commissione per il controllo dei bilanci (2021/2162(INI)) (cfr. 2 e 3 dell'INI).

Emendamento 251
Daniel Freund, Alexandra Geese

Proposta di regolamento
Articolo 143 – paragrafo 2 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La decisione relativa all'eventuale applicazione dell'eccezione alla pubblicazione delle informazioni di cui al paragrafo precedente è adottata dall'ordinatore responsabile a seguito della pertinente sentenza definitiva o, se del caso, della decisione amministrativa definitiva o a seguito della raccomandazione del comitato di cui all'articolo 146, secondo il caso.

Or. en

Emendamento 252
Angelika Winzig

Proposta di regolamento
Articolo 144 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) abbia ***conflitti d'interessi*** che possono influire negativamente sull'esecuzione del contratto conformemente al punto 20.6 dell'allegato I.

d) abbia ***interessi professionali confliggenti*** che possono influire negativamente sull'esecuzione del contratto conformemente al punto 20.6 dell'allegato I.

Or. en

Motivazione

Allineamento con l'articolo 2 del presente regolamento

Emendamento 253
Katalin Cseh, Moritz Körner, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Eva Maria Poptcheva

Proposta di regolamento

Articolo 145 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Salvo i casi in cui il bilancio è affidato a persone o entità di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), secondo le modalità di cui all'articolo 158, paragrafo 4, tutte le persone e le entità coinvolte nell'esecuzione del bilancio eseguono tali decisioni nei confronti della persona o dell'entità che chiede fondi dell'Unione, che è stata selezionata per tali fondi o che li riceve.

Emendamento

Tutte le persone e le entità coinvolte nell'esecuzione del bilancio eseguono tali decisioni nei confronti della persona o dell'entità che chiede fondi dell'Unione, che è stata selezionata per tali fondi o che li riceve.

Or. en

Motivazione

Le persone e le entità che eseguono il bilancio in regime di gestione indiretta dovranno utilizzare Arachne; pertanto, potranno vedere se un'entità o una persona è stata esclusa in base al sistema EDES. Di conseguenza, non ha senso prevedere un'eccezione affinché non applichino le decisioni di esclusione.

Emendamento 254

Daniel Freund, Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 145 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione

Le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo sono fornite nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza **e, in particolare, non** consentono l'identificazione della persona o dell'entità di cui all'articolo 138, paragrafo 2, di cui trattasi.

Emendamento

Le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo sono fornite nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza **ma** consentono l'identificazione della persona o dell'entità di cui all'articolo 138, paragrafo 2, di cui trattasi, **a meno che non rientrino in uno dei casi di eccezione elencati all'articolo 143, paragrafo 2.**

Or. en

Motivazione

Modifica necessaria per coerenza con le modifiche proposte all'articolo 143.

Emendamento 255

Daniel Freund, Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 149

Testo della Commissione

Articolo 149

Eccezioni applicabili al Centro comune di ricerca

Gli articoli da 138 a 148 non si applicano al JRC.

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

La motivazione dell'esclusione del Centro comune di ricerca dal sistema di esclusione non è chiara.

Emendamento 256

Daniel Freund, Alexandra Geese
a nome del gruppo Verts/ALE

Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Bert-Jan Ruissen, Petri Sarvamaa, José Manuel Fernandes, Tomáš Zdechovský, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Jan Olbrycht, Damian Boeselager

Proposta di regolamento
Articolo 151 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 151 bis

*Gestione diretta con gli Stati membri
come beneficiari di sovvenzioni, sostegno
finanziario non rimborsabile o prestiti*

*1. Se un programma o uno strumento
dell'Unione è attuato in regime di*

gestione diretta con gli Stati membri come beneficiari di sovvenzioni, sostegno finanziario non rimborsabile o prestiti erogati nella forma indicata all'articolo 126, paragrafo 1, lettera a), punto ii), la Commissione, a seguito dell'approvazione dei target intermedi, degli obiettivi o degli indicatori di performance conformemente al pertinente atto di base, conclude un accordo con lo Stato membro interessato che costituisce un impegno giuridico specifico ai sensi del presente regolamento.

2. Gli Stati membri adottano tutte le misure adeguate per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e assicurano che l'uso dei fondi in relazione alle misure sostenute dal programma o dallo strumento sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, della corruzione, dei conflitti di interessi e del doppio finanziamento, nonché norme sull'aggiudicazione degli appalti pubblici e sugli aiuti di Stato. A tal fine, gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto.

3. L'accordo di cui al paragrafo 1 contempla per gli Stati membri i seguenti obblighi:

a) garantire che il finanziamento fornito sia stato utilizzato correttamente in conformità di tutte le norme applicabili, comprese le norme sugli aiuti di Stato e sull'aggiudicazione degli appalti pubblici, e che qualsiasi misura per l'attuazione di target intermedi, obiettivi o indicatori di performance sia stata correttamente attuata in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare quelle riguardanti la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle

frodi, della corruzione, dei conflitti di interessi e del doppio finanziamento;

b) adottare misure adeguate per prevenire, individuare e risolvere le frodi, la corruzione e i conflitti di interessi quali definiti all'articolo 61, paragrafi 2 e 3, che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e intraprendere azioni legali per recuperare i fondi che sono stati indebitamente assegnati, anche in relazione a eventuali misure di attuazione dei target intermedi, degli obiettivi e degli indicatori di performance;

c) corredare la richiesta di pagamento di:

i) una dichiarazione di gestione che attesti che i fondi sono stati o saranno utilizzati per lo scopo previsto, che le informazioni presentate con la richiesta di pagamento sono complete, esatte e affidabili e che i sistemi di controllo posti in essere forniscono le garanzie necessarie a stabilire che i fondi sono stati o saranno gestiti in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e della duplicazione dei finanziamenti da parte del programma o dispositivo dell'Unione e di altri programmi dell'Unione nel rispetto del principio di una sana gestione finanziaria;

ii) una sintesi degli audit effettuati, che comprenda le carenze individuate e le eventuali azioni correttive adottate;

d) ai fini dell'audit, del controllo e del discarico, mantenere e garantire l'accesso delle autorità competenti dell'Unione, compresa l'autorità di discarico, a registri dettagliati sulle misure di attuazione adottate per il raggiungimento dei target intermedi, degli obiettivi o degli indicatori di performance, comprese le informazioni sulle procedure di aggiudicazione nazionali e sui contratti con gli intermediari e i destinatari, indicando, se del caso, l'importo totale di qualsiasi finanziamento nazionale aggiuntivo di tali

misure e indicando l'importo dei fondi erogati nell'ambito del programma o dello strumento dell'Unione o di altri fondi dell'Unione;

e) ai fini dell'audit, del controllo e del discarico, mantenere e garantire l'accesso delle autorità competenti dell'Unione, compresa l'autorità di discarico, alle prove che dimostrano la correlazione tra le sovvenzioni, il sostegno finanziario non rimborsabile o i prestiti ricevuti e i costi sostenuti per il raggiungimento dei target intermedi, degli obiettivi o degli indicatori di performance;

f) ai fini dell'audit, del controllo e del discarico e per fornire informazioni comparabili sull'uso dei fondi in relazione alle misure di attuazione delle riforme e dei progetti di investimento nell'ambito del piano pertinente, raccogliere e garantire l'accesso delle autorità competenti dell'Unione, compresa l'autorità di discarico, alle seguenti categorie standardizzate di dati:

i) il nome del destinatario finale dei fondi;

ii) il nome dell'appaltatore e del subappaltatore, ove il destinatario finale dei fondi sia un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi delle disposizioni nazionali o dell'Unione in materia di appalti pubblici;

iii) il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

iv) un elenco di tutte le misure di attuazione del programma o dello strumento dell'Unione, compresa una descrizione dei progetti con l'importo totale dei finanziamenti nazionali aggiuntivi, se del caso, di tali misure e progetti e l'indicazione dell'importo dei fondi erogati nell'ambito del programma o dello strumento e di altri fondi

dell'Unione, comprese le risorse trasferite da altri programmi dell'Unione in regime di gestione concorrente o indiretta;

v) un elenco di tutti i progetti per i quali sono state trasferite risorse da un altro programma dell'Unione in regime di gestione concorrente o indiretta a un programma o strumento dell'Unione che rientra nell'ambito di applicazione del presente articolo;

g) autorizzare espressamente la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, se del caso, l'EPPO a esercitare i rispettivi diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, e imporre a tutti i destinatari finali dei fondi erogati per le misure di attuazione delle riforme e dei progetti di investimento inclusi nel piano pertinente, o a tutte le altre persone o entità coinvolte nella loro attuazione, l'obbligo di autorizzare espressamente la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, se del caso, l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, e imporre obblighi analoghi a tutti i destinatari finali dei fondi erogati;

h) tenere i registri conformemente all'articolo 134; in particolare, tenere registri che consentano agli Stati membri di fornire prove al termine del programma o dello strumento dell'Unione volte a dimostrare che tutti i fondi o prestiti nell'ambito del programma o dello strumento dell'Unione sono stati spesi conformemente alle norme applicabili, comprese le norme in materia di aggiudicazione di appalti pubblici e aiuti di Stato e in linea con una sana gestione finanziaria;

4. Gli articoli 33, 36 e 38 del presente regolamento sono pienamente applicabili al programma o allo strumento dell'Unione descritto nel presente articolo;

5. Gli accordi di cui al paragrafo 1, prevedono inoltre il diritto della Commissione di ridurre

proporzionalmente il sostegno nell'ambito del programma o dispositivo dell'Unione e di recuperare qualsiasi importo dovuto al bilancio dell'Unione o di chiedere il rimborso anticipato del prestito in caso di frode, corruzione e conflitto di interessi che ledano gli interessi finanziari dell'Unione qualora non vi sia stata rettifica da parte dello Stato membro, o una grave violazione di un obbligo derivante da detti accordi.

6. La Commissione effettua regolarmente audit di sistema e in loco sul funzionamento dei sistemi di controllo interno degli Stati membri, come specificato al paragrafo 2 del presente articolo; svolge in particolare audit e controlli relativi all'obbligo degli Stati membri di rispettare le norme sull'aggiudicazione degli appalti pubblici e sugli aiuti di Stato durante l'attuazione dei target intermedi, degli obiettivi o degli indicatori di performance;

Or. en

Emendamento 257
Angelika Winzig

Proposta di regolamento
Articolo 153 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione

Per gli appalti aggiudicati dalle delegazioni dell'Unione o aggiudicati esclusivamente nell'interesse delle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi, l'amministrazione aggiudicatrice può limitare la presentazione per lettera a uno solo dei mezzi indicati sopra.

Emendamento

Per gli appalti aggiudicati dalle delegazioni dell'Unione o aggiudicati esclusivamente nell'interesse delle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi, l'amministrazione aggiudicatrice può limitare la presentazione per lettera a uno solo dei mezzi indicati sopra. *Nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice si avvalga di tale disposizione, i motivi della restrizione devono essere documentati.*

Or. en

Motivazione

Sebbene l'intenzione perseguita dalla Commissione con questa nuova disposizione sia comprensibile, essa corre il rischio di limitare la concorrenza, soprattutto se ai partecipanti non è consentito inviare i propri documenti di candidatura per posta o tramite corriere. Per garantire che la decisione rimanga giustificata e comprensibile per tutti i richiedenti, l'amministrazione aggiudicatrice dovrebbe documentare i motivi della decisione.

Emendamento 258

Katalin Cseh, Moritz Körner, Olivier Chastel, Ramona Strugariu, Eva Maria Poptcheva

Proposta di regolamento

Articolo 158 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le persone e le entità cui è affidata l'esecuzione dei fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), rispettano i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza, non discriminazione e visibilità dell'azione dell'Unione. Qualora la Commissione istituisca accordi quadro relativi ai partenariati finanziari conformemente all'articolo 130, tali principi sono ribaditi in detti accordi.

Emendamento

2. Le persone e le entità cui è affidata l'esecuzione dei fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), rispettano i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza **e non discriminazione, *le disposizioni del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione e i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compresa la parità tra donne e uomini, e assicurano la*** visibilità dell'azione dell'Unione **e del suo valore aggiunto**. Qualora la Commissione istituisca accordi quadro relativi ai partenariati finanziari conformemente all'articolo 130, tali principi sono ribaditi in detti accordi.

Or. en

Motivazione

All'articolo 6, la Commissione ha aggiunto quale principio generale il rispetto del meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto, che è stato giustamente esteso dai relatori al rispetto dei diritti fondamentali, inclusa la non discriminazione. Tuttavia, i riferimenti ad essi non hanno adeguato seguito. Inoltre, l'emendamento mira a promuovere il valore aggiunto dell'UE nell'ambito dei requisiti di visibilità.

Emendamento 259

Angelika Winzig

Proposta di regolamento

Articolo 158 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) siano sottoposte a un audit esterno indipendente, svolto, conformemente alle pertinenti norme riconosciute a livello internazionale, da un servizio di audit **funzionalmente indipendente dalle persone o delle entità di cui trattasi;**

Emendamento

c) siano sottoposte a un audit esterno indipendente, svolto, conformemente alle pertinenti norme riconosciute a livello internazionale, da un servizio di audit;

Or. en

Motivazione

La parte soppressa è superflua.

Emendamento 260

Matteo Adinolfi, Matteo Gazzini, Valentino Grant

Proposta di regolamento

Articolo 159 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Per azioni che si concludono prima della fine dell'esercizio interessato, la relazione finale può sostituire la dichiarazione di gestione di cui al primo comma, lettera c), purché sia presentata anteriormente al 15 **febbraio** dell'esercizio successivo.

Emendamento

Per azioni che si concludono prima della fine dell'esercizio interessato, la relazione finale può sostituire la dichiarazione di gestione di cui al primo comma, lettera c), purché sia presentata anteriormente al 15 **maggio** dell'esercizio successivo.

Or. en

Emendamento 261

Matteo Adinolfi, Matteo Gazzini, Valentino Grant

Proposta di regolamento

Articolo 159 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione

La documentazione di cui al primo comma è trasmessa alla Commissione entro il 15 **febbraio** dell'esercizio successivo. Il parere di cui al terzo comma è trasmesso alla Commissione entro il 15 **marzo** di tale esercizio.

Emendamento

La documentazione di cui al primo comma è trasmessa alla Commissione entro il 15 **maggio** dell'esercizio successivo. Il parere di cui al terzo comma è trasmesso alla Commissione entro il 15 **giugno** di tale esercizio.

Or. en

Emendamento 262

Matteo Adinolfi, Matteo Gazzini, Valentino Grant

Proposta di regolamento

Articolo 159 – paragrafo 2 – comma 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Le entità che attuano gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio in conformità del titolo X **provvedono affinché**:

Emendamento

Le entità che attuano gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio in conformità del titolo X **esigono che**:

Or. en

Emendamento 263

Matteo Adinolfi, Matteo Gazzini, Valentino Grant

Proposta di regolamento

Articolo 159 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione

Nel concludere accordi con intermediari finanziari, le entità che attuano gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio in conformità del titolo X chiedono agli intermediari finanziari di rendere conto dell'osservanza delle prescrizioni di cui al presente paragrafo.

Emendamento

Nel concludere accordi con intermediari finanziari, le entità che attuano gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio in conformità del titolo X chiedono agli intermediari finanziari di rendere conto dell'osservanza delle prescrizioni di cui al presente paragrafo **solo nei casi in cui l'intermediario finanziario o il sotto-intermediario non sia già soggetto per legge alla legislazione pertinente.**

Emendamento 264

Daniel Freund, Alexandra Geese

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 159 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Le prescrizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 6, si applicano alle persone o alle entità che eseguono i fondi dell'Unione ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), qualora il sostegno finanziario fornito direttamente dalle persone o dalle entità a terzi sia di importo superiore a **500 000** EUR.

Emendamento

6. Le prescrizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 6, si applicano alle persone o alle entità che eseguono i fondi dell'Unione ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), qualora il sostegno finanziario fornito direttamente dalle persone o dalle entità a terzi sia di importo **complessivo** superiore a **250 000** EUR.

Motivazione

Al momento di decidere se il destinatario dei fondi dell'UE debba riferire alla Commissione, si dovrebbe tener conto dell'importo complessivo di tutti i fondi versati a un unico destinatario.

Emendamento 265

Matteo Adinolfi, Matteo Gazzini, Valentino Grant

Proposta di regolamento

Articolo 159 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

10 bis. Nel caso di organizzazioni valutate per pilastro ai sensi dell'articolo 158, paragrafo 3, e dell'articolo 158, paragrafo 4, l'UE dovrebbe fare pienamente affidamento sulle norme e procedure già in vigore in tali organizzazioni che operano in regime di gestione diretta, indiretta e concorrente.

Motivazione

Article 159.2 introduces a new reporting requirement for financial intermediaries with respect to money laundering, terrorism financing, tax avoidance, tax fraud or tax evasion. Even though these issues form a legitimate interest of the Union and NPBIs are themselves committed to them, financial intermediaries are themselves banks or financial institutions and thus directly subject to the EU rules or the respective national rules. Furthermore, some NPBIs use the entire national banking sector as intermediaries. To comply with the principle of proportionality, this obligation should thus be limited to intermediaries that are not, by law already, subject to the EU or equivalent provisions or subject to pillar assessment. In case of equivalence, a single report on the application of these provisions should suffice to reduce the bureaucratic burden.

Emendamento 266
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 164 – paragrafo 5 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) ai contratti immobiliari stipulati dall'amministrazione aggiudicatrice e da un'amministrazione aggiudicatrice della città o del comune che ospita l'ente o l'agenzia interessati.

Motivazione

Sarebbe opportuno prevedere la possibilità di consentire alle autorità pubbliche nazionali di concludere contratti immobiliari con le istituzioni dell'UE senza imporre l'appalto o la pubblicazione del bando di gara.

Emendamento 267
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Articolo 164 – paragrafo 5 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Fatto salvo il principio della sana gestione

finanziaria, il rimborso delle spese effettivamente sostenute in relazione all'assistenza parlamentare di cui al capo 5 delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo è soggetto alle norme e alle procedure in materia di appalti applicabili esclusivamente ai contratti con valore superiore alla soglia di cui all'articolo 4, lettera b), della direttiva 2014/24/UE.

Or. en

Motivazione

L'emendamento aggiornerebbe le modalità di appalto per i membri al fine di evitare che un deputato possa diventare di fatto un ordinatore.

Emendamento 268
Angelika Winzig

Proposta di regolamento
Articolo 164 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Ad eccezione degli appalti nell'ambito delle azioni esterne, prima che sia attuata qualsiasi procedura in risposta a una crisi è resa una dichiarazione di crisi conformemente alle pertinenti norme **interne**. L'ordinatore responsabile può basarsi su una dichiarazione di crisi per avviare una procedura di appalto solo se la procedura è giustificata da una situazione di estrema urgenza derivante dalla crisi.

Emendamento

6. Ad eccezione degli appalti nell'ambito delle azioni esterne, prima che sia attuata qualsiasi procedura in risposta a una crisi è resa una dichiarazione di crisi conformemente alle pertinenti norme **comuni**. L'ordinatore responsabile può basarsi su una dichiarazione di crisi per avviare una procedura di appalto solo se la procedura è giustificata da una situazione di estrema urgenza derivante dalla crisi.

Or. en

Motivazione

Consentire a ciascun organismo a cui si applica il regolamento finanziario di elaborare le proprie regole interne per una dichiarazione di crisi porterebbe a un mosaico di regole diverse tra i vari organismi e pertanto a un'applicazione incoerente del regolamento finanziario stesso.

Emendamento 269

Angelika Winzig

Proposta di regolamento

Articolo 169 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione

In deroga al terzo comma, in una situazione di estrema urgenza derivante da una crisi, l'amministrazione aggiudicatrice può aggiungere nuove amministrazioni aggiudicatrici dopo l'avvio della procedura di appalto e prima della firma del contratto, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 164, paragrafo 6, e purché la modifica non muti l'oggetto del contratto o del contratto quadro.

Emendamento

In deroga al terzo comma, in una situazione di estrema urgenza derivante da una crisi, l'amministrazione aggiudicatrice può aggiungere nuove amministrazioni aggiudicatrici- **a condizione che anch'esse abbiano rilasciato una dichiarazione di crisi** - dopo l'avvio della procedura di appalto e prima della firma del contratto, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 164, paragrafo 6, e purché la modifica non muti l'oggetto del contratto o del contratto quadro.

Or. en

Motivazione

Chiarire che tutti gli organismi partecipanti devono soddisfare i criteri per avviare da soli una procedura di appalto urgente per poter partecipare a un appalto congiunto.

Emendamento 270

Angelika Winzig

Proposta di regolamento

Articolo 169 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Nei casi in cui un contratto o un contratto quadro è necessario per l'attuazione di un'azione comune fra un'istituzione dell'Unione, un organismo dell'Unione di cui agli articoli 70 e 71 o un'agenzia esecutiva di cui all'articolo 69 e una o più amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri, la procedura di appalto può essere condotta congiuntamente dall'istituzione dell'Unione e dalle amministrazioni aggiudicatrici. Nei casi in cui è necessario

Emendamento

Nei casi in cui un contratto o un contratto quadro è necessario per l'attuazione di un'azione comune fra un'istituzione dell'Unione, un organismo dell'Unione di cui agli articoli 70 e 71 o un'agenzia esecutiva di cui all'articolo 69 e una o più amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri, la procedura di appalto può essere condotta congiuntamente dall'istituzione dell'Unione e dalle amministrazioni aggiudicatrici. Nei casi in cui è necessario

svolgere un appalto congiunto tra un'istituzione dell'Unione, un organismo dell'Unione di cui agli articoli 70 e 71 o un'agenzia esecutiva di cui all'articolo 69 e una o più amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri, gli Stati membri possono acquistare, affittare o noleggiare integralmente le capacità oggetto dell'appalto congiunto.

svolgere un appalto congiunto tra un'istituzione dell'Unione, un organismo dell'Unione di cui agli articoli 70 e 71 o un'agenzia esecutiva di cui all'articolo 69 e una o più amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri, gli Stati membri possono acquistare, affittare o noleggiare integralmente le capacità oggetto dell'appalto congiunto ***conformemente alle rispettive disposizioni di cui alle direttive 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.***

Or. en

Motivazione

Chiarire che non è introdotta alcuna esenzione derivante dalle direttive sugli appalti pubblici.

Emendamento 271 **Angelika Winzig**

Proposta di regolamento **Articolo 169 – paragrafo 2 – comma 6**

Testo della Commissione

In una situazione di estrema urgenza derivante da una crisi, nuove amministrazioni aggiudicatrici possono essere aggiunte dopo l'avvio della procedura di appalto e prima della firma del contratto, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 164, paragrafo 6.

Emendamento

In una situazione di estrema urgenza derivante da una crisi, nuove amministrazioni aggiudicatrici possono essere aggiunte dopo l'avvio della procedura di appalto e prima della firma del contratto, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 164, paragrafo 6 ***e a condizione che la modifica non alteri l'oggetto del contratto o del contratto quadro.***

Or. en

Emendamento 272 **Angelika Winzig**

Proposta di regolamento **Articolo 169 – paragrafo 3 – comma 1**

Testo della Commissione

Un'istituzione dell'Unione, un organismo dell'Unione di cui agli articoli 70 e 71 o un'agenzia esecutiva di cui all'articolo 69 può condurre una procedura di appalto per conto o a nome di uno o più Stati membri sulla base di un mandato ***o agire in qualità di grossista, comprando, immagazzinando e rivendendo o donando*** forniture e servizi, comprese le locazioni, per gli Stati membri o le organizzazioni partner selezionate dall'istituzione dell'Unione, dall'organismo dell'Unione di cui agli articoli 70 e 71 o dall'agenzia esecutiva di cui all'articolo 69.

Emendamento

Sulla base di atti giuridici dell'Unione distinti, un'istituzione dell'Unione, un organismo dell'Unione di cui agli articoli 70 e 71 o un'agenzia esecutiva di cui all'articolo 69 può condurre una procedura di appalto per conto o a nome di uno o più Stati membri sulla base di un mandato. ***Tali atti stabiliscono tra l'altro le condizioni per la partecipazione e l'adozione del mandato, nonché le condizioni e i tempi per l'eventuale partecipazione e non partecipazione da parte degli Stati membri e le modalità pratiche per il coinvolgimento degli Stati membri partecipanti. L'istituzione dell'Unione, l'organismo dell'Unione di cui agli articoli 70 e 71 o l'agenzia esecutiva di cui all'articolo 69 possono donare*** forniture e servizi, comprese le locazioni, per gli Stati membri o le organizzazioni partner selezionate dall'istituzione dell'Unione, dall'organismo dell'Unione di cui agli articoli 70 e 71 o dall'agenzia esecutiva di cui all'articolo 69.

Or. en

Emendamento 273

Matteo Adinolfi, Matteo Gazzini, Valentino Grant

Proposta di regolamento

Articolo 209 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 209 bis

Sovvenzioni di valore modesto gestite da intermediari

In caso di sovvenzioni di valore modesto gestite da intermediari erogate a persone fisiche o PMI, non sarà necessario sottoscrivere alcun accordo di sovvenzione specifico con i beneficiari

finali né raccogliere e pubblicare i dati sul beneficiario finale.

Or. en

Motivazione

Questa proposta è collegata al considerando 33, che afferma esplicitamente che non dovrebbero essere previste esenzioni alla pubblicazione dei dati sulla base di soglie specifiche per le sovvenzioni. L'articolo 38 prevede alcune eccezioni molto limitate a questa norma. La mancanza di esenzioni potrebbe essere problematica dal punto di vista della proporzionalità. L'articolo 209 bis delinea le esenzioni per le sovvenzioni di valore modesto inferiore a 60 000 EUR di cui all'articolo 2, paragrafo 42.

Emendamento 274

Matteo Adinolfi, Matteo Gazzini, Valentino Grant

Proposta di regolamento

Articolo 213 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Per gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio attuati in regime di gestione indiretta l'ordinatore responsabile verifica che i rendiconti finanziari non sottoposti ad audit relativi al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre ed elaborati nel rispetto delle norme contabili di cui all'articolo 80 e degli IPSAS, nonché tutte le informazioni necessarie per produrre i rendiconti finanziari in conformità dell'articolo 82, paragrafo 2, siano presentati dalle entità a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punti ii), iii,) v) e vi), entro il 15 febbraio dell'anno successivo e che i rendiconti finanziari sottoposti ad audit siano presentati da dette entità entro il 15 *aprile* dell'anno successivo.

Emendamento

Per gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio attuati in regime di gestione indiretta l'ordinatore responsabile verifica che i rendiconti finanziari non sottoposti ad audit relativi al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre ed elaborati nel rispetto delle norme contabili di cui all'articolo 80 e degli IPSAS, nonché tutte le informazioni necessarie per produrre i rendiconti finanziari in conformità dell'articolo 82, paragrafo 2, siano presentati dalle entità a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punti ii), iii,) v) e vi), entro il 15 febbraio dell'anno successivo e che i rendiconti finanziari sottoposti ad audit siano presentati da dette entità entro il 15 *maggio* dell'anno successivo.

Or. en

Emendamento 275

Matteo Adinolfi, Matteo Gazzini, Valentino Grant

Proposta di regolamento
Articolo 214 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Le garanzie di bilancio possono essere denominate in valute diverse dall'euro se ciò serve a garantire parità di accesso a tali garanzie o se ciò è giustificato dagli obiettivi dell'atto di base. L'articolo 19 si applica di conseguenza.

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantirebbe parità di accesso, e quindi parità di trattamento, alle entità situate al di fuori della zona euro alla luce dei rischi valutari a cui tali entità sono attualmente esposte.

Emendamento 276
Joachim Kuhs, Eric Minardi, Jean-François Jalkh

Proposta di regolamento
Articolo 214 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. L'Unione introduce limiti di prestito complessivi per ciascuna legislatura. Il raggiungimento della soglia di prestito sospende automaticamente ogni ulteriore attività di prestito.

Or. en

Emendamento 277
Markus Pieper, Angelika Winzig

Proposta di regolamento
Articolo 224 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione non raccoglie, per conto dell'Unione, ulteriori fondi sui mercati dei

capitali o da enti finanziari in eccesso rispetto ai limiti fissati a tal fine nel quadro finanziario pluriennale.

Or. en

Motivazione

Secondo quanto affermato dagli articoli 4 e 5 della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, "l'Unione non usa i prestiti contratti sui mercati dei capitali per finanziare spese operative".

Emendamento 278

Moritz Körner, Olivier Chastel, Ramona Strugariu

Proposta di regolamento

Articolo 224 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 224 bis

Strategia di finanziamento diversificata

- 1. Qualora la Commissione sia autorizzata, nei pertinenti atti di base, a prendere in prestito fondi sui mercati dei capitali o da enti finanziari per conto dell'Unione, nel pieno rispetto dei principi della neutralità di bilancio e del pareggio di bilancio di cui all'articolo 310, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Commissione attua una strategia di finanziamento diversificata e, salvo in casi debitamente motivati, operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito per finanziare i programmi. La strategia di finanziamento diversificata è attuata mediante tutte le operazioni necessarie al fine di assicurare una presenza regolare sui mercati dei capitali, si basa sulla messa in comune degli strumenti di finanziamento e si avvale di una riserva di liquidità comune.*
- 2. La Commissione stabilisce le disposizioni necessarie per l'attuazione*

della strategia di finanziamento diversificata. La Commissione, a cadenza periodica e in modo articolato, informa il Parlamento europeo e il Consiglio su tutti gli aspetti della sua strategia di assunzione di prestiti e di gestione del debito.

3. Fatti salvi gli atti di base che conferiscono alla Commissione il potere di contrarre prestiti per conto dell'Unione, il Parlamento europeo e il Consiglio approvano, nel contesto della procedura di bilancio, l'importo massimo che la Commissione è autorizzata a prendere in prestito nel quadro della strategia di finanziamento diversificata nel corso dell'esercizio in questione.

Or. en

Motivazione

Dopo la pubblicazione della proposta di rifusione, il regolamento finanziario è stato modificato dal regolamento 2022/2434, del 6 dicembre 2022, per quanto riguarda l'istituzione di una strategia di finanziamento diversificata come metodo generale di assunzione di prestiti. È pertanto necessario includere le disposizioni modificate nella rifusione. Poiché il Parlamento ha chiesto che l'autorità di bilancio sia in grado di controllare e autorizzare, se del caso, le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti della Commissione, si introduce un "massimale di debito" annuo per i prestiti contratti nell'ambito della strategia, da fissare nel corso della procedura annuale di bilancio.

Emendamento 279

Joachim Kuhs, Eric Minardi, Jean-François Jalkh

Proposta di regolamento

Articolo 238 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. L'Unione elimina gradualmente i fondi fiduciari in quanto pratica erronea; il crescente bilancio dell'UE, in particolare per quanto riguarda l'azione esterna, duplica le attività di 5 fondi fiduciari dell'Unione, che operano con una dotazione complessiva di 13,8

miliardi di EUR (2021).

Or. en

Emendamento 280

Alexandra Geese, Daniel Freund

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 240 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1) L'Unione può apportare contributi sotto forma di finanziamenti non collegati ai costi destinati a iniziative globali finanziate in comune da una pluralità di donatori quando queste sostengono il conseguimento di obiettivi strategici dell'Unione e qualora gli strumenti di esecuzione del bilancio previsti in altri titoli del presente regolamento non siano sufficienti a conseguire tali obiettivi strategici dell'Unione.

Emendamento

1) ***Per rispondere alla maggiore necessità di coordinare le azioni esterne con più partner per affrontare efficacemente le sfide globali su una scala adeguata,*** l'Unione può apportare contributi sotto forma di finanziamenti non collegati ai costi destinati a iniziative globali finanziate in comune da una pluralità di donatori quando queste sostengono il conseguimento di obiettivi strategici dell'Unione e qualora gli strumenti di esecuzione del bilancio previsti in altri titoli del presente regolamento non siano sufficienti a conseguire tali obiettivi strategici dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Sottolinea il valore aggiunto dell'uso di questo strumento per garantire una sana gestione finanziaria, in particolare in termini di efficacia.

Emendamento 281

Daniel Freund, Alexandra Geese

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 240 – paragrafo 2 – comma 1 – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

i) il contributo dell'Unione è un contributo minoritario all'iniziativa, tenendo conto dell'importo globale apportato all'iniziativa al momento del contributo;

soppresso

Or. en

Motivazione

Inutilmente restrittivo.

Emendamento 282
Claudiu Manda

Proposta di regolamento
Articolo 242 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Il valore del contratto è inferiore alle soglie di cui all'articolo 179, paragrafo 1. Tale valore può essere superato solo eccezionalmente e in casi debitamente giustificati al fine di consentire alle istituzioni dell'Unione di competere su un piano di parità con altri operatori sul mercato.

5. Il valore del contratto è inferiore alle soglie di cui all'articolo 179, paragrafo 1. Tale valore può essere superato **nella misura massima del 100 %** solo eccezionalmente e in casi debitamente giustificati al fine di consentire alle istituzioni dell'Unione di competere su un piano di parità con altri operatori sul mercato.

Or. en

Motivazione

Le istituzioni dell'UE non dovrebbero essere incoraggiate a considerare soglie illimitate per le retribuzioni di esperti esterni, neppure in casi eccezionali. Dovrebbero invece rafforzare le proprie competenze interne e utilizzare maggiormente le competenze fornite dalle agenzie dell'UE.

Emendamento 283
Alexandra Geese, Daniel Freund
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 244 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. *Nel caso di forniture di merci non deperibili e conformemente alle norme e ai principi contabili di cui all'articolo 80, le istituzioni e gli organismi dell'Unione non possono fornire donazioni non finanziarie prima che il valore ammortizzabile di una fornitura rappresenti il 20 % del costo attribuito a tale fornitura quando essa era pronta per l'uso.*

Or. en

Motivazione

Formulazione alternativa dell'emendamento 95 DR per consentire donazioni di alimenti e materiale sanitario, comprese, ad esempio, le mascherine, quando gli organi dell'Unione lo ritengono opportuno (ad esempio il servizio di ristorazione in caso di annullamento di eventi all'ultimo momento).

Emendamento 284 **Younous Omarjee**

Proposta di regolamento **Articolo 265 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

Emendamento

3. Qualora il Parlamento europeo rinvii la decisione di scarico, la Commissione **si adopera** per adottare al più presto misure che consentano e facilitino la rimozione degli ostacoli che si frappongono alla decisione.

3. Qualora il Parlamento europeo rinvii la decisione di scarico, la Commissione, **le altre istituzioni dell'Unione e altri organismi dell'Unione di cui agli articoli 70 e 71 si adoperano** per adottare al più presto misure che consentano e facilitino la rimozione degli ostacoli che si frappongono alla decisione.

Or. fr

Emendamento 285 **Nils Ušakovs**

Proposta di regolamento

Articolo 271 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) per ogni edificio, la spesa e la superficie coperte dagli stanziamenti delle linee di bilancio corrispondenti. La spesa comprende i costi di sistemazione degli edifici, ma non le altre spese;

Emendamento

a) per ogni edificio, la spesa e la superficie, ***suddivise per destinazione d'uso degli uffici e altre finalità***, coperte dagli stanziamenti delle linee di bilancio corrispondenti. La spesa comprende i costi di sistemazione degli edifici, ma non le altre spese;

Or. en

Motivazione

Come affermato al paragrafo 3 della relazione di iniziativa adottata in previsione della pubblicazione della presente proposta, la revisione deve mirare a rafforzare la trasparenza, la responsabilità e il controllo democratico del bilancio dell'UE. Questa suddivisione chiarirebbe il margine di manovra a disposizione delle istituzioni per adeguarsi ai nuovi modi di lavorare come il telelavoro.

Emendamento 286

Nils Ušakovs

Proposta di regolamento

Articolo 271 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) la prevedibile evoluzione della programmazione globale della superficie e delle ubicazioni per gli anni successivi, con una descrizione dei progetti immobiliari in fase di progettazione già identificati;

Emendamento

b) la prevedibile evoluzione della programmazione globale della superficie e delle ubicazioni per gli anni successivi, con una descrizione dei progetti immobiliari in fase di progettazione già identificati ***nonché le prevedibili evoluzioni del mercato immobiliare circostante che potrebbero incidere sul costo previsto inizialmente, sulle condizioni di sicurezza o sulle prospettive di ampliamento della portata del progetto immobiliare;***

Or. en

Motivazione

Come affermato al paragrafo 3 della relazione di iniziativa adottata in previsione della pubblicazione della presente proposta, la revisione deve mirare a rafforzare la trasparenza, la responsabilità e il controllo democratico del bilancio dell'UE. Senza queste disposizioni, è possibile suddividere i progetti immobiliari in parti più piccole e farli adottare senza avere un quadro completo del loro potenziale costo finale.

Emendamento 287

Nils Ušakovs

Proposta di regolamento

Articolo 271 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) la coerenza spiegata tra le lettere da a) a c) del presente paragrafo, con l'evoluzione dell'utilizzo da parte del personale delle disposizioni in materia di telelavoro fornite dalle loro istituzioni.

Or. en

Motivazione

Come affermato al paragrafo 3 della relazione di iniziativa adottata in previsione della pubblicazione della presente proposta, la revisione deve mirare a rafforzare la trasparenza, la responsabilità e il controllo democratico del bilancio dell'UE. Questa suddivisione chiarirebbe il margine di manovra a disposizione delle istituzioni per adeguarsi ai nuovi modi di lavorare come il telelavoro.

Emendamento 288

Nils Ušakovs

Proposta di regolamento

Articolo 271 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Per qualsiasi progetto immobiliare che possa comportare conseguenze finanziarie significative per il bilancio, l'istituzione dell'Unione interessata informa quanto prima - e in ogni caso prima che abbia luogo qualsiasi indagine del mercato

2. Per qualsiasi progetto immobiliare che possa comportare conseguenze finanziarie significative per il bilancio, l'istituzione dell'Unione interessata informa quanto prima - e in ogni caso prima che abbia luogo qualsiasi indagine del mercato

locale, nel caso di appalti immobiliari, o prima della pubblicazione dei bandi di gara, nel caso di lavori di costruzione - il Parlamento europeo e il Consiglio della superficie immobiliare necessaria e del programma provvisorio.

locale, nel caso di appalti immobiliari, o prima della pubblicazione dei bandi di gara, nel caso di lavori di costruzione - il Parlamento europeo e il Consiglio della superficie immobiliare necessaria, **dei motivi comprovati alla base di tale requisito** e del programma provvisorio.

Or. en

Motivazione

Come affermato al paragrafo 3 della relazione di iniziativa adottata in previsione della pubblicazione della presente proposta, la revisione deve mirare a rafforzare la trasparenza, la responsabilità e il controllo democratico del bilancio dell'UE. Questa dimostrazione chiarirebbe fino a che punto le istituzioni intendono adeguarsi ai nuovi modi di lavorare come il telelavoro.

Emendamento 289 **Eider Gardiazabal Rubial**

Proposta di regolamento **Articolo 271 – paragrafo 3 – comma 1**

Testo della Commissione

Per qualsiasi progetto immobiliare che possa comportare conseguenze finanziarie significative per il bilancio, l'istituzione dell'Unione interessata presenta al Parlamento europeo e al Consiglio il progetto immobiliare, segnatamente una stima dettagliata dei costi e il finanziamento previsto, compreso l'eventuale ricorso alle entrate con destinazione specifica interne di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera e), nonché un elenco dei progetti di contratto destinati a essere utilizzati, e ne chiede l'approvazione prima della conclusione dei contratti. Su richiesta dell'istituzione dell'Unione interessata, i documenti presentati concernenti il progetto immobiliare sono trattati in via riservata.

Emendamento

Per qualsiasi progetto immobiliare che possa comportare conseguenze finanziarie significative per il bilancio, l'istituzione dell'Unione interessata presenta al Parlamento europeo e al Consiglio **i motivi comprovati alla base della necessità dell'edificio**, il progetto immobiliare, segnatamente una stima dettagliata dei costi, **specificando quelli relativi agli aggiornamenti necessari in materia di sicurezza ed efficienza energetica**, e il finanziamento previsto, compreso l'eventuale ricorso alle entrate con destinazione specifica interne di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera e), nonché un elenco dei progetti di contratto destinati a essere utilizzati, e ne chiede l'approvazione prima della conclusione dei contratti. Su richiesta dell'istituzione dell'Unione interessata, **per motivi di sicurezza soltanto** i documenti presentati

concernenti il progetto immobiliare sono trattati in via riservata.

Or. en

Motivazione

Come affermato al paragrafo 3 della relazione di iniziativa adottata in previsione della pubblicazione della presente proposta, la revisione deve mirare a rafforzare la trasparenza, la responsabilità e il controllo democratico del bilancio dell'UE. Non ci sono altri buoni motivi se non quelli relativi alla sicurezza per imporre il segreto su una spesa pubblica potenzialmente così importante.

Emendamento 290
Eider Gardiazabal Rubial

Proposta di regolamento
Articolo 271 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) l'acquisto, la vendita, la ristrutturazione, la costruzione di edifici o qualsiasi progetto che abbini tali elementi da realizzarsi durante lo stesso periodo di importo superiore a 3 000 000 EUR;

Emendamento

b) l'acquisto, la vendita, la ristrutturazione, **il miglioramento dell'efficienza energetica**, la costruzione di edifici o qualsiasi progetto che abbini tali elementi da realizzarsi durante lo stesso periodo di importo superiore a 3 000 000 EUR;

Or. en

Motivazione

Come affermato nel paragrafo 27, l'UE deve contribuire, per un importo fino al 30 % delle sue risorse disponibili, al contrasto del cambiamento climatico, che costituisce un'emergenza. Specificare in dettaglio le tendenze in corso nei lavori di ristrutturazione in questa direzione contribuirà a tal fine.

Emendamento 291
Eider Gardiazabal Rubial

Proposta di regolamento
Articolo 271 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) l'acquisto, la ristrutturazione, la costruzione di edifici o qualsiasi progetto che abbinati detti elementi da realizzarsi durante lo stesso periodo di importo superiore a 2 000 000 EUR, nel caso in cui detto prezzo rappresenti più del 110 % del prezzo locale di beni immobili analoghi valutato da un esperto indipendente;

c) l'acquisto, la ristrutturazione, **il miglioramento dell'efficienza energetica**, la costruzione di edifici o qualsiasi progetto che abbinati detti elementi da realizzarsi durante lo stesso periodo di importo superiore a 2 000 000 EUR, nel caso in cui detto prezzo rappresenti più del 110 % del prezzo locale di beni immobili analoghi valutato da un esperto indipendente;

Or. en

Motivazione

Come affermato nel paragrafo 27, l'UE deve contribuire, per un importo fino al 30 % delle sue risorse disponibili, al contrasto del cambiamento climatico, che costituisce un'emergenza. Specificare in dettaglio le tendenze in corso nei lavori di ristrutturazione in questa direzione contribuirà a tal fine.

Emendamento 292 **Eider Gardiazabal Rubial**

Proposta di regolamento **Articolo 271 – paragrafo 6 – comma 1**

Testo della Commissione

Fatto salvo l'articolo 17, un progetto di acquisto o di ristrutturazione immobiliare può essere finanziato mediante un prestito previa approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento

Fatto salvo l'articolo 17, un progetto di acquisto, di ristrutturazione immobiliare **o di miglioramento dell'efficienza energetica** può essere finanziato mediante un prestito previa approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio.

Or. en

Motivazione

Come affermato nel paragrafo 27, l'UE deve contribuire, per un importo fino al 30 % delle sue risorse disponibili, al contrasto del cambiamento climatico, che costituisce un'emergenza. Specificare in dettaglio le tendenze in corso nei lavori di ristrutturazione in questa direzione contribuirà a tal fine.

Emendamento 293

Eider Gardiazabal Rubial

Proposta di regolamento
Articolo 271 – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione

Se l'istituzione dell'Unione propone di finanziare l'acquisto *o* la ristrutturazione mediante un prestito, il piano finanziario che deve essere presentato, unitamente alla richiesta di approvazione preventiva dell'istituzione dell'Unione interessata, precisa in particolare il livello massimo del finanziamento, il periodo di finanziamento, il tipo di finanziamento, le condizioni finanziarie e i risparmi ottenuti rispetto ad altri tipi di condizioni contrattuali.

Emendamento

Se l'istituzione dell'Unione propone di finanziare l'acquisto, la ristrutturazione *o il miglioramento dell'efficienza energetica* mediante un prestito, il piano finanziario che deve essere presentato, unitamente alla richiesta di approvazione preventiva dell'istituzione dell'Unione interessata, precisa in particolare il livello massimo del finanziamento, il periodo di finanziamento, il tipo di finanziamento, le condizioni finanziarie e i risparmi ottenuti rispetto ad altri tipi di condizioni contrattuali.

Or. en

Motivazione

Come affermato nel paragrafo 27, l'UE deve contribuire, per un importo fino al 30 % delle sue risorse disponibili, al contrasto del cambiamento climatico, che costituisce un'emergenza. Specificare in dettaglio le tendenze in corso nei lavori di ristrutturazione in questa direzione contribuirà a tal fine.

Emendamento 294
Eider Gardiazabal Rubial

Proposta di regolamento
Articolo 271 – paragrafo 6 – comma 4

Testo della Commissione

Il Parlamento europeo e il Consiglio si pronunciano sulla richiesta di approvazione preventiva entro un periodo di quattro settimane dal suo ricevimento da parte delle due istituzioni, prorogabile per una volta di due settimane. L'acquisto *o* la ristrutturazione finanziati tramite un prestito sono da considerarsi respinti se il Parlamento europeo e il Consiglio non li approvano esplicitamente entro tale

Emendamento

Il Parlamento europeo e il Consiglio si pronunciano sulla richiesta di approvazione preventiva entro un periodo di quattro settimane dal suo ricevimento da parte delle due istituzioni, prorogabile per una volta di due settimane. L'acquisto, la ristrutturazione *o il miglioramento dell'efficienza energetica* finanziati tramite un prestito sono da considerarsi respinti se il Parlamento europeo e il Consiglio non li

termine.

approvano esplicitamente entro tale termine.

Or. en

Motivazione

Come affermato nel paragrafo 27, l'UE deve contribuire, per un importo fino al 30 % delle sue risorse disponibili, al contrasto del cambiamento climatico, che costituisce un'emergenza. Specificare in dettaglio le tendenze in corso nei lavori di ristrutturazione in questa direzione contribuirà a tal fine.

Emendamento 295

Matteo Adinolfi, Matteo Gazzini, Valentino Grant

Proposta di regolamento

Articolo 275 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I regolamenti (UE, Euratom) 2018/1046 e (UE, Euratom) n. 966/2012 e il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 continuano ad applicarsi agli impegni giuridici assunti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Le attuali valutazioni per pilastro, i modelli esistenti di accordo di contributo e i vigenti accordi quadro di partenariato finanziario **possono continuare** ad applicarsi e, se del caso, sono soggetti a riesame.

Emendamento

2. I regolamenti (UE, Euratom) 2018/1046 e (UE, Euratom) n. 966/2012 e il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 continuano ad applicarsi agli impegni giuridici assunti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. Le attuali valutazioni per pilastro, i modelli esistenti di accordo di contributo e i vigenti accordi quadro di partenariato finanziario **continuano** ad applicarsi e, se del caso, sono soggetti a riesame.

Or. en

Emendamento 296

Matteo Adinolfi, Matteo Gazzini, Valentino Grant

Proposta di regolamento

Articolo 275 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli obblighi di cui all'articolo 38, paragrafo 4, terzo comma, e paragrafo 6, si applicano soltanto ai programmi adottati

Emendamento

4. Gli obblighi di cui all'articolo 38, paragrafo 4, **primo e** terzo comma, e paragrafo 6, si applicano soltanto ai

nell'ambito del quadro finanziario pluriennale post 2027 e da esso finanziati.

programmi adottati nell'ambito del quadro finanziario pluriennale post 2027 e da esso finanziati.

Or. en

Emendamento 297
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Allegato I – capo 1 – sezione 2 – punto 6.2

Testo della Commissione

6.2. Nella procedura competitiva con negoziazione, nel dialogo competitivo, nel partenariato per l'innovazione e nella procedura negoziata per i contratti di valore modesto a norma del punto 14.3, il numero minimo di candidati è tre.

Emendamento

6.2. Nella procedura competitiva con negoziazione, nel dialogo competitivo, nel partenariato per l'innovazione, **in un'indagine del mercato locale a norma del punto 11.1, secondo comma, lettera g)** e nella procedura negoziata per i contratti di valore modesto a norma del punto 14.3, il numero minimo di candidati è tre.

Or. en

Emendamento 298
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Allegato I – capo 1 – sezione 2 – punto 6.3 – lettera b

Testo della Commissione

b) procedure negoziate senza previa pubblicazione a norma del punto 11, a eccezione dei concorsi di progettazione a norma del punto 11.1, secondo comma, lettera d).

Emendamento

b) procedure negoziate senza previa pubblicazione a norma del punto 11, a eccezione dei concorsi di progettazione a norma del punto 11.1, secondo comma, lettera d) **e delle indagini del mercato locale a norma del punto 11.1, secondo comma, lettera g).**

Or. en

Emendamento 299
Monika Hohlmeier

Proposta di regolamento
Allegato I – capo 1 – sezione 2 – punto 6.6

Testo della Commissione

6.6. Per gli appalti aggiudicati a norma del punto 11.1, secondo comma, **lettera d)**, e dei punti 14.2 e 14.3, l'amministrazione aggiudicatrice invita almeno tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse a seguito della pubblicità ex ante di cui al punto 3.1 o di un concorso di progettazione.

Emendamento

6.6. Per gli appalti aggiudicati a norma del punto 11.1, secondo comma, **lettere d) e g)**, e dei punti 14.2 e 14.3, l'amministrazione aggiudicatrice invita almeno tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse a seguito della pubblicità ex ante di cui al punto 3.1 o **di un'indagine del mercato locale o** di un concorso di progettazione.

Or. en